

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 novembre 2016)

INDICE

AIROLA ed altri: sulla gestione dell'emergenza a seguito dell'incendio del traghetto Norman Atlantic (4-03242) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) Pag. 5669	sugli effetti della riforma della geografia giudiziaria, in particolare in Calabria (4-04231) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5695
BATTISTA ed altri: sugli aiuti alle popolazioni di Haiti e Cuba colpite dall'uragano Matthew (4-06475) (risp. GIRO, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 5672	CIOFFI ed altri: sulla gestione della società Infratel per lo sviluppo del servizio di banda larga (4-04662) (risp. GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico) 5701
BUEMI: sull'adeguamento al costo della vita del tetto reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio (4-04164) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5674	COMPAGNONE: sulla riorganizzazione del Servizio sommozzatori dei vigili del fuoco, specie a Catania (4-04683) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) 5705
sul possibile accorpamento del tribunale di Vercelli con quello di Novara (4-06063) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5677	DI BIAGIO: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino italiano (4-03225) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5708
BUEMI, LONGO Fausto Guilherme: sulla riapertura del tribunale di Rossano (Cosenza) (4-04063) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5679	DIVINA: sui benefici dell'affido condiviso (4-03433) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5714
sulla revisione della geografia giudiziaria in Puglia, in particolare in provincia di Lecce (4-04190) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5686	sulla disciplina dell'affido condiviso (4-05145) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 5719
	ENDRIZZI ed altri: sulle nomine di nuovi prefetti (4-05774) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) 5725

GINETTI ed altri: sul progetto sperimentale di reinserimento al lavoro dei detenuti (4-03245) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5728	ROMANO: sulla soppressione della scuola di polizia penitenziaria di Aversa (Napoli) (4-02838) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5743
MANCONI: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino italiano (4-03346) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5711	SAGGESE: sull'adeguamento della dotazione organica dell'ufficio giudiziario di Nocera inferiore (4-03201) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5745
MARCUCCI ed altri: sulla detenzione di una donna cinese con minore in un carcere di Genova (4-01787) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5732	SANTANGELO ed altri: sullo svolgimento di un'esercitazione di protezione civile da parte di personale dei Vigili del fuoco tra i ruderi di Poggioreale antica (Trapani) (4-06610) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5750
RICCHIUTI: su alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito al funzionamento dei tribunali civili per le imprese (4-04273) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5735	SPILABOTTE: sul distacco dei vigili del fuoco di Cassino (Frosinone) (4-04488) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5755
ROMANI Maurizio ed altri: sulle strutture adibite a case famiglia protette <i>ex lege</i> n. 62 del 2011 (4-05233) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5739	URAS, FLORIS: sulla situazione dell'avvocatura e della giustizia in Italia (4-01878) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5757

AIROLA, BERTOROTTA, CRIMI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, MORRA, LEZZI, MORONESE, NUGNES, SCIBONA, GIROTTI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA. - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nella mattina di domenica 28 dicembre 2014 si è sviluppato un incendio a bordo della nave Norman Atlantic, un traghetto partito dal porto di Igoumenitsa, in Grecia, e diretto ad Ancona, il cui epilogo è drammaticamente noto;

i soccorsi sono immediatamente risultati particolarmente difficili a causa del forte vento e del mare mosso; il traghetto era in balia delle onde altissime, del gelo, del fumo e delle fiamme che lo hanno avvolto;

le operazioni di soccorso hanno visto impegnati Marina militare, Guardia costiera, Aeronautica militare e corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

da notizie di stampa si apprende che negli scorsi giorni i Vigili del fuoco hanno operato al fine di attenuare la temperatura delle paratie che risultava essere sopra i livelli di guardia per poi aprire i portelloni delle paratie stagne (saldate dall'incendio stesso) e poter entrare all'interno tramite una particolare immersione orizzontale e verticale;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

si apprende dal comunicato stampa emesso in data 5 gennaio 2015 dal Coordinamento nazionale dell'Unione sindacale di base (USB) Vigili del fuoco che la gestione dell'intervento dei Vigili del fuoco avrebbe immediatamente evidenziato alcune criticità;

sarebbero stati inviati sul luogo Vigili del fuoco professionisti di terra e non in mare, senza dotazione di attrezzatura specifica e senza essere informati del luogo di destinazione;

gli stessi, dopo alcune ore di navigazione in direzione del luogo dell'incidente, avrebbero evidenziato i sintomi tipici del "mal di mare", tanto che, giunti sul posto, non sarebbero stati in condizione di operare sia per i

problemi di salute insorti sia perché non avevano esperienza e conoscenza del cosiddetto "piano nave";

quasi contemporaneamente dal porto di Brindisi sarebbe partita una MBP (Moto Barche Pompe) "serie 1000" che, in scia al rimorchiatore, avrebbe effettuato il tentativo di uscire nonostante le avverse condizioni del mare. Le MBP sono imbarcazioni immatricolate per tutti i tipi di mare e raggiungono la velocità di 26 nodi circa a scafo pulito e di 13 nodi con condizioni di mare grosso. La dimensione avrebbe reso difficile la navigazione soprattutto all'uscita della scia del rimorchiatore, quando si sono evidenziati problemi di stabilità, rollio e beccheggio. A stento la MBP sarebbe riuscita a rientrare in porto con l'equipaggio, composto da 3 Vigili del fuoco professionisti di mare anziché da 5 normalmente previsti in queste circostanze;

considerato infine che:

a parere degli interroganti la gestione dell'emergenza evidenzia gravi criticità e non appare spiegabile la motivazione per cui i Vigili del fuoco, professionisti di mare e professionisti di terra, sarebbero stati inviati sul luogo dell'incidente con imbarcazioni inadatte alla circostanza,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano avviare al fine di individuare i responsabili delle scelte operative assunte;

quale sia il piano di intervento adottato per gestire l'emergenza nonché quali siano i criteri che hanno portato ad individuare sia le professionalità da coinvolgere nei soccorsi che i mezzi di trasporto da utilizzare per raggiungere il luogo dell'incidente.

(4-03242)

(13 gennaio 2015)

RISPOSTA. - In relazione all'incendio occorso a bordo dell'unità navale italiana "Norman Atlantic", si premette che il coordinamento delle attività di soccorso in favore delle 477 persone in imminente pericolo di vita è stato assunto dalla centrale operativa del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in considerazione della distanza della nave dalle coste italiane, delle difficoltà operative causate dalle pessime condizioni meteorologiche e del numero elevato dei mezzi di soccorso intervenuti, peraltro appartenenti a diversi enti pubblici e privati e a diversi Stati.

La centrale operativa, non appena ricevuta la notizia dell'incendio a bordo della "Norman Atlantic", ha attivato, direttamente o attraverso la sala operativa presso la Capitaneria di porto di Brindisi, tutte le possibili risorse per il soccorso, incluse quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, su richiesta di intervento di quest'ultima Capitaneria, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi ha predisposto il seguente dispositivo di soccorso ritenuto idoneo sulla base delle informazioni inizialmente ricevute: una motobarcapompa (MBP) ed una squadra operativa composta da 4 unità specialistiche, come previsto nelle operazioni di questo tipo. Viste le condizioni meteomarine particolarmente avverse, la motobarca ha fatto rientro al distaccamento portuale di Brindisi, su disposizione del vigile che in quel momento ricopriva la funzione di comandante dell'unità navale.

Sulla base di quanto indicato dalla Capitaneria di porto, la squadra operativa ha poi trovato collocazione sul rimorchiatore "Marietta-Barretta". Inoltre, su ulteriore richiesta della Capitaneria di porto, un'altra squadra composta da 4 vigili del fuoco è stata inviata in soccorso sul rimorchiatore "Asmara".

Si sottolinea che la MBP e le squadre imbarcate sui rimorchiatori hanno navigato inizialmente in base ad informazioni ricevute dalla Norman Atlantic, avendo contezza solo successivamente, con i natanti già in navigazione, dell'esatta posizione del traghetto.

Le modalità operative per lo spegnimento dell'incendio a bordo nave, ampiamente conosciute dalla squadra dei vigili del fuoco, si sono svolte in maniera adeguata alle condizioni meteorologiche estremamente severe (mare molto agitato e vento forte) tali da impedire l'avvicendamento, peraltro già preparato, con il personale individuato dalla direzione regionale per la Puglia e dal centro operativo nazionale dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco a bordo dei rimorchiatori sono stati comunque costantemente informati dei vari tentativi che si prospettavano per il loro avvicendamento, così come erano coscienti che le condizioni meteomarine ne impedivano l'attuazione. Il collegamento telefonico è stato costante tra detto personale, il centro operativo nazionale e il comando provinciale.

Sugli interventi di soccorso in questione giova ricordare, infine, l'apprezzamento espresso dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che ha avuto modo di sottolineare come "tutti i soccorritori intervenuti hanno operato in condizioni assolutamente difficili, dovute soprattutto alle estreme condizioni del mare, sacrificandosi con grande senso del dovere e non senza rischi, per salvare la vita delle persone che occupavano la nave incendiata".

Per completezza, si informa che, proprio sulla base dell'esperienza maturata con gli interventi di soccorso alla Norman Atlantic, si è dato luogo

alla revisione dei protocolli esistenti e, quindi, alla previsione di nuovi scenari in termini di condizioni meteomarine e di forme innovative di collaborazione del Corpo nazionale con altre istituzioni ipoteticamente coinvolte in scenari incidentali. In tal senso, nel luglio 2015, il capo del Corpo nazionale ha emanato una circolare con cui sono state ridefinite le linee guida di indirizzo generale e le metodiche operative per gli interventi antincendio dei vigili del fuoco sia in ambito portuale che in mare aperto. Con lo stesso atto, sono state date disposizioni per l'implementazione delle attività di addestramento del personale facenti parte delle squadre incaricate di tali tipi di interventi.

Più di recente, la disciplina del servizio nautico del Corpo nazionale ha raggiunto un assetto definitivo in virtù della stipula di due convenzioni, l'una con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'altra con la Marina militare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(17 novembre 2016)

BATTISTA, MUSSINI, URAS, ORELLANA, ZIN. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come è noto da notizie di stampa, la scorsa settimana il passaggio dell'uragano "Matthew" ha devastato Haiti e colpito fortemente le province orientali di Cuba, in particolar modo quella di Guantanamo;

l'uragano è stato considerato dai meteorologi il più potente ciclone tropicale degli ultimi 10 anni. Il fenomeno è stato classificato ad un livello 4, il secondo più alto della scala Saffir-Simpson usata per quantificare l'intensità dei cicloni tropicali;

venti a oltre 220 chilometri orari e forti piogge hanno inondato strade, distrutto edifici, interrotto la corrente elettrica, provocato frane e ingenti danni, costringendo migliaia di persone a trasferirsi nei centri di accoglienza appositamente allestiti;

in particolare si è appreso dall'*account* della stazione Radio Baracoa dei considerevoli danni occorsi a Cuba, nella città di Baracoa. Risulta, infatti, agli interroganti che la maggior parte delle infrastrutture che collegano la città al resto del Paese sono gravemente danneggiate, le scuole inagibili e ben l'80 per cento delle abitazioni sarebbe seriamente compromesso. Sarebbero, inoltre, inaccessibili buona parte degli esercizi commerciali e sono

stati altresì registrati gravi danni anche al porto di Baracoa. Vengono riportati gravi danni alle infrastrutture e alle abitazioni nei municipi di Maisí, Imías e San Antonio del Sur;

il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha dichiarato che ad Haiti sono 350.000 le persone che necessitano di assistenza. Il rischio maggiore è che, a causa dell'acqua contaminata, si diffondano malattie. Infatti, la priorità dei soccorritori, in questo momento, è distribuire alla popolazione acqua potabile e *kit* igienici: le stesse associazioni umanitarie sottolineano il rischio di un'esplosione di colera, che in queste ore avrebbe già ucciso 7 persone, epidemia già presente ad Haiti ma che ora potrebbe diffondersi ulteriormente;

sempre le Nazioni Unite hanno dichiarato che si tratta della "più grande crisi umanitaria" nella storia di Haiti, dopo il devastante terremoto che colpì il Paese nel 2010;

la stima attuale delle vittime provocate dall'uragano Matthew è di circa 900 morti, ma le autorità locali temono che possano essere più di 1.000. È ragionevole, quindi, pensare che nei prossimi giorni la cifra sia destinata ad aumentare. Inoltre, sono stimate circa 60.000 persone rimaste senza casa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della particolare situazione sociale ed economica dei Paesi coinvolti dal violento fenomeno meteorologico, ritenga opportuno intraprendere azioni di collaborazione o di aiuto a carattere umanitario.

(4-06475)

(11 ottobre 2016)

RISPOSTA. - All'indomani del passaggio dell'uragano "Matthew" su Haiti il 4 ottobre 2016, la cooperazione italiana ha immediatamente risposto alla grave emergenza umanitaria con un contributo complessivo pari a un milione di euro veicolato attraverso il canale multilaterale.

Nello specifico, è stato autorizzato un finanziamento di 600.000 euro all'Unicef per fornire aiuti d'emergenza nelle zone più colpite del Paese (Grand Sud, Grand Anse, Nippes, Sud-Est) e rispondere alle esigenze di circa 10.000 persone attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, quali *kit* per la potabilizzazione e la conservazione dell'acqua, per l'igiene personale, sapone e zanzariere antimalaria, cisterne idriche, materiali per installare latrine di emergenza e cloro per il trattamento delle risorse idriche. Sono state inoltre previste attività specifiche a favore dell'infanzia, in particola-

re per la prevenzione della malnutrizione acuta (oltre 112.000 bambini sotto i 5 anni sono considerati a rischio).

Un ulteriore contributo, pari a 400.000 euro, è stato autorizzato a favore della Federazione internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa (FICROSS) per sostenere le attività della Società nazionale della croce rossa di Haiti e fornire assistenza a circa 50.000 persone nei prossimi 12 mesi. L'intervento interesserà i settori della salute e dell'igiene, l'invio di beni di prima necessità e le attività per la riduzione dei disastri.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

GIRO

(17 novembre 2016)

BUEMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;

la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e seguenti;

proprio l'art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni "2 anni", per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;

il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;

2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;

la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1° aprile 2014 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;

tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;

pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con riferimento al superato 30 giugno 2012;

l'intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;

considerato che:

il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l'ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio;

l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che non se lo possono permettere;

l'impovertimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento,

si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta (espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura e nella mozione deliberata nell'ottobre 2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l'ammissione adeguandolo al tetto di legge per come ma-

turato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.

(4-04164)

(24 giugno 2015)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede che il Ministro ponga in essere le iniziative più opportune per l'emanazione del decreto di modifica del tetto reddituale idoneo all'ammissione al gratuito patrocinio, come prescritto dalla legge. Ebbene, come è noto, l'istituto ha lo scopo di attuare l'art. 24 della Costituzione e di garantire l'accesso al diritto di difesa a coloro che per incapacità reddituale non possono munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato non potendone sostenere il costo. Le persone non abbienti, pertanto, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il cosiddetto gratuito patrocinio.

L'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone: "I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze". Già in passato il limite reddituale è stato adeguato con il decreto del 1° aprile 2014, registrato dalla Corte dei conti il 23 maggio 2014 (registro n. 1423). Più di recente, quindi, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2015 il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo dicastero ha provveduto ad aggiornare, d'intesa con il Ministero dell'economia, tale limite di reddito, quale atto dovuto in forza di un'espressa previsione di legge, adeguando la soglia del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, tenendo conto della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo relativo al biennio anteriore. Il decreto, intitolato "Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato", è stato registrato dalla Corte dei conti (registro n. 1870) il 20 luglio 2015 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2015.

L'aggiornamento periodico dei limiti reddituali per l'ammissione al beneficio intende assicurare, dunque, nella massima latitudine l'esercizio del diritto di difesa, in armonia con i principi di bilancio che sovrintendono alla gestione della spesa pubblica.

Nella prospettiva di offrire la più ampia tutela alle vittime di reati di particolare gravità, infine, si ricorda che la persona offesa dai reati di cui

agli artt. 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale può essere ammessa al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

BUEMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

è voce ricorrente che il Ministero della giustizia intenderebbe avviare una ulteriore revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che porterebbe a una razionalizzazione e conseguente diminuzione degli uffici giudiziari;

in conseguenza del decreto legislativo n. 155 del 2012, il Piemonte è già stato particolarmente penalizzato con la soppressione di diversi uffici giudiziari, per quanto riguarda sia i tribunali che gli uffici dei giudici di pace;

nella nuova geografia giudiziaria, alcune indiscrezioni riportano che il tribunale di Vercelli possa essere accorpato ad altro tribunale, probabilmente Novara, nell'ottica della razionalizzazione;

dal 13 settembre 2013 il tribunale di Vercelli, di cui è nota la vetustà degli uffici giudiziari nella loro attuale sede, ha visto l'accrescimento della sua giurisdizione e, di conseguenza, della popolazione interessata, con l'accorpamento dell'ex tribunale di Casale Monferrato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato sollecitato dalla Giunta municipale di Vercelli per un intervento di manutenzione straordinaria, al fine di garantire la messa in sicurezza e la completa agibilità del tribunale;

se sia a conoscenza di un progetto di ulteriore razionalizzazione del sistema degli uffici giudiziari di Vercelli, che preveda l'incorporazione dell'attuale tribunale con quello di Novara o con altre realtà territoriali;

se non ritenga opportuno un incontro con i sindaci della provincia, per concordare iniziative condivise presso il Ministero dell'interno, a difesa

dell'integrità e per un eventuale auspicabile potenziamento della circoscrizione giudiziaria del tribunale di Vercelli.

(4-06063)

(6 luglio 2016)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa. Il processo di revisione della geografia giudiziaria è, pertanto, sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado.

Con riferimento agli uffici distrettuali, difatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singole Corti d'appello è estremamente eterogenea, sia per il settore civile che per il settore penale, con squilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici. Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado.

A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria. In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitro-

fi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori è tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con provvedimento dell'11 maggio 2015 il presidente della sezione civile del tribunale di Castrovillari (Cosenza) ha deliberato di non avvalersi più dei locali del palazzo di giustizia dell'ex tribunale di Rossano. Il deliberato presidenziale implica il definitivo accorpamento presso il palazzo di giustizia di Castrovillari delle attività giudiziarie civili che precedentemente venivano svolte dal tribunale di Rossano (affari di contenzioso ordinario e di lavoro/previdenza pendenti presso il tribunale di Rossano alla data della sua soppressione del 19 settembre 2013);

sulla base della citata delibera presidenziale, quindi, tutti gli affari che prima venivano svolti presso il palazzo di giustizia dell'ex tribunale di Rossano sono ora trattati nel nuovo palazzo di giustizia del tribunale di Castrovillari;

a causa dell'inadeguatezza del tribunale di Castrovillari ad ospitare il carico di lavoro di quello di Rossano, più volte ed in più occasioni, i rappresentanti politici locali hanno investito del problema la deputazione di tutti gli schieramenti presenti in Parlamento, ricevendo rassicurazioni circa l'opportunità di porre rimedio ad un macroscopico errore commesso dal Governo, all'epoca in carica;

gli stessi firmatari avevano presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-00879 (che ancora non ha ricevuto risposta) ed il disegno di legge atto Senato n. 1640, nei quali si evidenziavano le ragioni per le quali il tribunale di Rossano non andava chiuso;

da articoli di stampa di questi giorni (la "Gazzetta del Sud" del 29 maggio 2015) si apprende, infatti, che, a causa dell'impossibilità del tribunale di Castrovillari di ospitare tutte le attività giudiziarie del tribunale di Rossano, si starebbe procedendo alla riapertura della vecchia sede del tribunale di Castrovillari, con un aggravio di spese non indifferente e sembrerebbe addirittura che il Ministero della giustizia, per la riapertura dell'antico presidio, debba stanziare una cifra intorno ai 300.000 euro;

ci si chiede allora quali siano i risparmi di questa operazione di accorpamento, se alla fine deve essere aperta un'altra sede e, soprattutto, sulla base di quali dati il presidente del tribunale di Castrovillari, a suo tempo, espresse parere favorevole all'accorpamento;

a parere degli interroganti l'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata. Non può comunque essere soppresso un tribunale, come quello di Rossano, che abbia un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti ed un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze;

tenuto conto che a quanto risulta agli interroganti:

il provvedimento di soppressione, adottato dal Governo in sede di revisione della geografia giudiziaria è stato contestato da parte di tutti i venti comuni che ricadono nel circondario dell'ormai soppresso tribunale;

tale atto non solo viola i criteri stabiliti dalla legge delega, ma rappresenta una gravissima violazione del principio di legalità, atteso che nell'area è presente prepotentemente la criminalità organizzata che, proprio in ragione della soppressione del presidio di giustizia, ha ripreso vigore, dimostrando di essere presente in ogni componente del tessuto sociale;

l'accorpamento operato con il tribunale di Castrovillari ha, di fatto, determinato evidenti disfunzioni sia in ambito penale che nel settore civile ed ha reso gravosa la tutela del diritto primario alla giustizia;

anche sotto l'aspetto logistico si appalesa tutta l'incongruenza di una scelta inopportuna, stante le distanze dalla sede ove si amministra la giustizia non solo dei due centri principali (Rossano e Corigliano Calabro), ma anche di altri comuni più periferici, visto l'inesistenza di mezzi pubblici di collegamento e la presenza di strade dissestate ed estremamente pericolose;

le risultanze della commissione di monitoraggio sono in contraddizione con quanto acquisito e fatto proprio dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato che hanno ribadito, ancora una volta, nel dicembre del 2013, la necessità della riapertura del tribunale di Rossano con invito al Governo a procedere di conseguenza;

anche il CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) si è espresso favorevolmente al mantenimento del presidio di giustizia cittadino nel momento in cui ha individuato le componenti essenziali per il mantenimento degli uffici giudiziari (la densità di popolazione, la dimensione del tribunale, i flussi di procedimenti e lavoro, la posizione geografica, le infrastrutture e i trasporti) ed ha ravvisato in quello di Rossano il tribunale tipo da non sopprimere;

alcuni mesi fa, si è tenuto un incontro presso il Ministero della giustizia per sottolineare quanto detto e per evidenziare la necessità che il Governo adotti i correttivi del caso per far riaprire formalmente le porte del presidio rossanese e per ridare al territorio un'amministrazione della giustizia;

il correttivo appare indispensabile ed urgente, anche in considerazione degli aumenti dei costi a carico dei cittadini per accedere alla tutela dei diritti e anche per i maggiori esborsi sostenuti dallo Stato per il trasferimento dei detenuti dal carcere di Rossano al tribunale di Castrovillari, oltre che per tutti quelli connessi alle relazioni quotidiane tra i comandi delle forze dell'ordine e la procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

sulla base di quali criteri si sia proceduto ad una rapida chiusura del tribunale di Rossano, anche in anticipo rispetto alla proroga di 2 anni concessa dal Ministero della giustizia e visto che il tribunale di Castrovillari non è adatto ad accogliere la grande mole di attività giudiziarie civili, tanto che adesso si sta procedendo alla riapertura del vecchio presidio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, invece, più utile e meno dispendioso riattivare il tribunale di Rossano la cui soppressione, mai accettata dai cittadini dell'intera fascia jonica cosentina, non porterà certamente benefici al territorio;

se il Ministro non sia del parere che vada mantenuto il presidio di giustizia cittadino, dal momento che anche la European Commission for the Efficiency of Justice ha individuato l'esistenza delle componenti essenziali per il mantenimento degli uffici giudiziari quali la densità di popolazione, la dimensione del tribunale, i flussi di procedimenti e lavoro, la posizione geografica, le infrastrutture e i trasporti ed ha ravvisato in quello di Rossano il tribunale tipo da non sopprimere.

(4-04063)

(4 giugno 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni è, allo stato, consolidato. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

L'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 è stata, peraltro, in più occasioni vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che "si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri in particolare

delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione".

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 12 del 2014, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di *referendum* popolare abrogativo presentata dai Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sulla riforma della geografia giudiziaria.

Al fine di valutare l'impatto delle misure adottate, il Ministero ha avviato un costante monitoraggio, svolto attraverso un'apposita commissione, istituita con decreto ministeriale 19 settembre 2013 con lo specifico compito di verificare lo stato di realizzazione della riforma, osservare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale sull'operatività degli uffici giudiziari e proporre soluzioni organizzative e normative per superare le eventuali criticità riscontrate, soprattutto in riferimento ai presidi giudiziari nelle aree fortemente caratterizzate da infiltrazioni della criminalità organizzata.

In particolare, con riferimento alla soppressione del Tribunale di Rossano e alla ridefinizione del circondario di Castrovillari, la Commissione ha osservato come "si tratta di ufficio, il Tribunale di Castrovillari, che ha realizzato l'accorpamento in assenza di criticità logistiche organizzative nell'immediatezza del termine di efficacia della riforma. Il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha, infatti, ritenuto di non avvalersi dell'autorizzazione all'utilizzo dei locali del soppresso Tribunale di Rossano, concesso ex art. 8 d.lgs. 155/2012, avendo a disposizione spazi più che adeguati all'accorpamento presso il nuovo palazzo di Giustizia di Castrovillari ed una ampia aula bunker direttamente collegata con l'attigua struttura carceraria".

Lo stato avanzato di attuazione della riforma ed il conseguente consolidamento delle situazioni territoriali ha consentito, pertanto, di ritenere che non fossero necessari interventi correttivi in relazione ai territori comunali interessati, ovvero il ripristino di uffici soppressi.

Sulla scorta dei rilievi proposti sono stati, invece, valutati e predisposti ulteriori interventi correttivi e di coordinamento alle disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 14 del 2014, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari". Con tale decreto sono state realizzate alcune variazioni all'assetto delineato per gli uffici di primo grado coerenti con i criteri generali adottati in sede attuativa della riforma ed anzi

idonee ad assicurare, nell'ambito dei circondari interessati, maggiore omogeneità territoriale e migliori condizioni di accesso al servizio giustizia.

Risultano, pertanto, allo stato consolidate le disposizioni relative al tribunale di Rossano che ne hanno disposto la soppressione e l'assegnazione del relativo territorio di competenza al Tribunale di Castrovillari, essendo ormai scaduto il 13 settembre 2014 il termine biennale assegnato dalla legge delega per adottare eventuali ulteriori disposizioni integrative, correttive e di coordinamento.

Per quanto attiene, invece, all'iniziativa assunta dal presidente del tribunale di Castrovillari in ordine alla dismissione dei locali già in uso al soppresso tribunale di Rossano, si osserva quanto segue.

Al fine di consentire una migliore organizzazione e funzionalità degli uffici e, quindi, un graduale passaggio al nuovo assetto delineato con l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, in riscontro ad alcune criticità rilevate e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti normativi richiesti, attraverso l'adozione dei decreti ministeriali previsti *ex art. 8* del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012, è stato autorizzato l'uso, a vario titolo e sino a 5 anni, di alcuni immobili in precedenza adibiti a sede degli uffici soppressi.

I decreti citati hanno, pertanto, riconosciuto al capo dell'ufficio giudiziario interessato la facoltà di avvalersi degli immobili già adibiti ad uso giudiziario, come, peraltro, rilevato anche dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 186 del 19 marzo 2014, ha ritenuto che i decreti ministeriali emessi ai sensi del citato art. 8, legittimanti il perdurante utilizzo degli immobili già sede degli uffici giudiziari soppressi, in via temporanea e per ragioni logistiche, "hanno natura autorizzatoria e non inderogabilmente cogente, tali che ove le prospettate difficoltà logistiche vengano meno prima della scadenza del termine indicato nei decreti medesimi, il trasferimento nella nuova sede può essere anticipato rispetto a detta scadenza".

I decreti ministeriali emanati ai sensi della norma sopra richiamata (e, in particolare, il decreto ministeriale 13 settembre 2013 che ha consentito il temporaneo utilizzo, a servizio del tribunale di Castrovillari, dei locali relativi alla sede soppressa di Rossano) non costituiscono, pertanto, in alcun modo una deroga alla soppressione delle sedi giudiziarie, contenendo disposizioni autorizzatorie e non inderogabilmente cogenti e perciò non escludendo che, ove le prospettate difficoltà logistiche venissero meno prima della scadenza del termine indicato, il trasferimento nella nuova sede potesse essere anticipato rispetto al termine previsto, come peraltro avvenuto per alcune delle sedi autorizzate. La relativa determinazione rientra, pertanto, nelle prerogative, organizzative e tabellari, attribuite al presidente del tribunale dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario sottoposte al vaglio del Consiglio superiore della magistratura.

Nonostante il consolidamento della prima fase della riforma, il processo di revisione della geografia giudiziaria è tuttora sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado. A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze. Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Al fine di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

L'impatto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione da parte del dicastero anche in riferimento all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. In questa prospettiva, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata ef-

fettuata sulla base di specifici parametri statistici, popolazione, flussi, *cluster* dimensionali, integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Castrovillari è stato assegnato un posto di giudice ed alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale un ulteriore posto di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo al fine di consentire alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati. Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal Governo Monti, con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n.148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.138 del 2011, di soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema;

particolarmente evidenti sono i tagli operati nella regione Puglia, dove sono ben 32 le sezioni distaccate che dovranno chiudere subito i battenti, mentre alcune poche altre hanno ottenuto circostanziate proroghe;

in particolare le città pugliesi coinvolte sono: Acquaviva, Altamura, Bitonto, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Barletta, Canosa, Cerignola, Molfetta, Ruvo, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, Manfredonia, Sansevero, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Nardo, Tricase, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca;

tale revisione della geografia giudiziaria non solo ha prodotto e sta producendo effetti che vengono riferiti agli interroganti come devastanti per gli utenti che quotidianamente operano nel settore, ma di fatto ostacola l'accesso alla giustizia dei cittadini dei comuni citati, in particolare per i cittadini meno abbienti, in totale violazione di diritti costituzionalmente garantiti;

molteplici e diverse appaiono le cause che rendono a giudizio degli interroganti inopportuna la soppressione di tante sezioni distaccate dei tribunali, prima fra tutte la perdita di un presidio di legalità su territori notoriamente interessati da significativi fenomeni di malavita organizzata;

infatti, come detto, proprio Casarano (Lecce) è una delle sedi decentrate di tribunale e nell'ambito della riorganizzazione dei servizi giudiziari sono state moltissime le voci che hanno sostenuto e tuttora sostengono la necessità della permanenza di un presidio di legalità così rilevante nel territorio del Sud Salento, segnato negli anni in modo traumatico e devastante da episodi spesso sanguinosi, legati al radicamento della criminalità organizzata e alle dinamiche della sua riorganizzazione territoriale, in seguito allo sfaldamento della "Sacra Corona Unita";

il sindaco di Casarano in una lettera aperta indirizzata al Ministro dell'interno denuncia i vili episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi tempi nella città e lancia un accorato appello alle istituzioni affinché ci sia consapevolezza del ruolo di frontiera svolto dai sindaci nell'affrontare le emergenze sociali per contrastare i fenomeni criminosi. Descrive l'emergenza socio economica nella quale si trova la città di Casarano e la situazione di crisi finanziaria del Comune. Chiede supporto, nel suo ruolo istituzionale di sindaco, per dare risposte concrete alle tante famiglie senza reddito, ai tanti disoccupati giovani e meno giovani, anche per evitare che la criminalità possa attecchire sfruttando le debolezze derivanti dalle condizioni di disagio sociale;

il comune di Casarano è un ente in stato di dissesto. Questa è una condizione oggettiva in conseguenza della quale non ci sono le risorse per garantire i servizi essenziali, tanto che il Comune avrebbe chiesto al Ministero, nel rispetto delle procedure, di essere autorizzato ad assumere degli

agenti di polizia municipale a tempo determinato e di assumere delle unità essenziali di supporto per l'ufficio di Ambito di Zona, che garantisce gli interventi nel sociale a favore delle fasce deboli di 7 comuni. Il Ministero, purtroppo, avrebbe negato l'autorizzazione, perché il comune di Casarano non rispetterebbe il parametro dei 90 giorni entro il quale i comuni devono pagare i propri fornitori;

quando un comune non riesce a dare risposte neanche minime alle istanze della popolazione, le difficoltà non sono dei sindaci, sono delle rispettive popolazioni. I comuni maggiormente in difficoltà devono essere aiutati dal Governo per uscire quanto prima da questo circolo vizioso. Il comune di Casarano, e i comuni in stato di dissenso, devono essere supportati con leggi specifiche. A essi devono essere destinate risorse aggiuntive, perché la tassazione al massimo sui cittadini, oltre a non essere sufficiente a ripianare la situazione finanziaria, rischia di sortire l'effetto contrario, soprattutto in quei territori già in forte stato di disagio economico e sociale;

il comune di Casarano, unitamente agli altri comuni già sede di sezione distaccata di tribunale, proprio per la delicata situazione della criminalità del Basso Salento ha già da tempo chiesto l'istituzione di una sede di tribunale, a fronte della scelta del Ministero di chiudere tutte sezioni distaccate per motivazioni di carattere economico;

tenuto conto che a quanto risulta agli interroganti:

sulla pagina "Facebook" di "Casarano oggi" si apprende che Il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la sede distaccata di Casarano del Tribunale di Lecce. Infatti, con sentenza n. 3153 del 3 febbraio scorso, ma resa pubblica soltanto qualche giorno fa, i giudici della quarta sezione giurisdizionale hanno accolto il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia che si era appellato contro una sentenza, con risultato del tutto diverso, emessa dal Tar di Lecce lo scorso anno. A differenza dei loro colleghi del Tar, infatti, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la chiusura della sede di Casarano del Tribunale di Lecce sarebbe stata legittimamente motivata. Intanto, il Comune di Casarano ha promosso per il prossimo lunedì un'assemblea organizzativa per istituire il "Tribunale del Basso Salento". Le già tenui speranze di mantenere attiva la sede di viale Stazione sono del tutto svanite l'altro giorno, quando è stata depositata in segreteria la sentenza con le motivazioni. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza emessa dal Tar di Lecce nel febbraio del 2014 e ha definitivamente chiuso il capitolo sulle rivendicazioni della Camera Forense, di un gruppo di avvocati di Casarano e del Comune, promotori del contenzioso. Il Tar aveva stabilito che "la determinazione di utilizzare due soli immobili, quelli ospitanti le sedi staccate di Nardò e Maglie, con la pretermissione dei locali ospitanti la Sezione staccata di Casarano, è immotivata e non supportata da adeguata istruttoria". Per i giudici de Consiglio di Stato, invece, non è così. «La scelta organizzativa qui contestata - scrivono i giudici nella motivazione - è formalmente e sostanzialmente rispettosa della procedura e quanto al contenuto ivi assunto,

la stessa si rivela non irragionevole e consona alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione del servizio-giustizia sul territorio preso in considerazione». Quanto alle esigenze logistiche degli avvocati e alle rivendicazioni "localistiche" del Comune di Casarano, per i giudici «non possono sopravvivere l'intervenuta valutazione di tutti gli interessi coinvolti come vagliati in sede di adozione dei provvedimenti de quibus». Chiuso il contenzioso, anche se in modo sfavorevole, la Camera Forense e il Comune di Casarano si concentreranno ora sul progetto di istituire una struttura ex novo, ossia il "Tribunale del Basso Salento" le cui consultazioni con i soggetti coinvolti sono già ad uno stato avanzato. Nell'incontro di martedì scorso, si è deciso di programmare un'assemblea organizzativa per lunedì prossimo, 29 giugno, alle ore 10:30, presso l'Auditorium comunale, convocando le parti sociali interessate per l'istituzione del "Tribunale del Basso Salento",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei disagi descritti in premessa e quale sia la loro opinione in merito;

se non ritengano di doversi attivare, ciascuno per quanto di competenza e anche utilizzando il potere di iniziativa legislativa, al fine di procedere con la massima urgenza all'istituzione di una sede di tribunale del Basso Salento;

se nel contempo non ritengano di dover interrompere tale processo di trasferimento delle sedi, soprattutto per il tribunale di Casarano, per una più approfondita ed oggettiva valutazione della situazione;

quali iniziative intendano assumere al fine di mettere i sindaci nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo, quali istituzioni di frontiera, che garantiscono i servizi essenziali, che tentano in tutti i modi di dare risposte ai propri concittadini, che contribuiscono, per quanto possibile, ad allentare le tensioni sociali per garantire la legalità;

da ultimo, come il Ministro dell'interno intenda gestire l'emergenza sicurezza in atto nel territorio di Casarano, e più complessivamente nella provincia di Lecce, per contrastare il nuovo dilagare del crimine organizzato e per rispondere al bisogno di sicurezza sottolineato dalle popolazioni.

(4-04190)

(25 giugno 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino

complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Va, peraltro, evidenziato come l'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che "si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il dlgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione".

Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di *referendum* popolare abrogativo presentata dai Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sulla riforma della geografia giudiziaria, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, ne ha dichiarato l'inammissibilità.

In particolare, in conseguenza delle determinazioni assunte con il decreto legislativo n. 155 del 2012 alcune norme dell'ordinamento giudiziario sono state abrogate, comportando la soppressione, nel suo complesso, dell'istituto delle sezioni distaccate di tribunale (art. 48-*bis*, 48-*ter*, 48-*quater*, 48-*quinquies* e 48-*sexies* dell'ordinamento giudiziario). Anche la previsione di un temporaneo ripristino, sino al 31 dicembre 2016, di alcune sezioni distaccate insulari, contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2014, si inserisce chiaramente nella medesima scia. Di conseguenza, è risultata

soppressa anche la sezione distaccata con sede a Casarano del tribunale di Lecce.

In tal senso, appare opportuno ribadire che le sezioni distaccate costituivano mere articolazioni territoriali dell'ufficio circondariale e che la loro soppressione, o, meglio, il loro assorbimento, non ha originato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, risolvendosi nella trattazione in sede accentrata dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche, alle quali erano addetti, secondo specifiche previsioni tabellari, magistrati in servizio presso il medesimo ufficio circondariale, in quanto le articolazioni, diversamente dal personale amministrativo, non disponevano di autonoma pianta organica del personale di magistratura.

In definitiva, con il complesso intervento di revisione della geografia giudiziaria attuato mediante l'emanazione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014, in conformità dei vincoli posti dalla legge di delega n. 148 del 2011, all'esito dell'acquisizione e dell'elaborazione a livello nazionale dei dati statistici riferiti ai carichi di lavoro e all'assetto territoriale, demografico ed economico degli uffici giudiziari, è stata operata un'incisiva e profonda revisione nel numero e nella distribuzione degli uffici di primo grado, che ha previsto la soppressione di 30 dei 166 tribunali esistenti e delle relative procure, di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale nonché di 666 uffici del giudice di pace.

Attraverso gli accorpamenti, pur con i noti limiti previsti dalla legge di delegazione, si è privilegiata la riorganizzazione in uffici giudiziari di medie dimensioni, che esprimono la classe dimensionale più produttiva. Tale assunto ha trovato piena conferma nell'articolata analisi statistica, compiuta sulla base dei criteri enucleati dalla legge delega, che ha evidenziato come tutti gli uffici giudiziari di piccole dimensioni si pongano ben al di sotto degli *standard* nazionali rilevati; ciò con particolare riguardo alle sopravvenienze totali annue (che individuano la domanda di giustizia), al carico di lavoro, al bacino di utenza ed all'organico di magistratura.

Diversamente, l'organizzazione in uffici di media consistenza consente, quanto ai magistrati, l'istituzione di sezioni specializzate per materia e quanto al personale amministrativo di ottimizzarne l'apporto, concentrandone l'attività presso un numero assai inferiore di sedi.

Ancora in riferimento alle sezioni distaccate di tribunale, pare opportuno richiamare che la completa soppressione di tali articolazioni territoriali è stata considerata nella prospettiva di superare un modello organizzativo ritenuto, a distanza di oltre un decennio dalla sua istituzione, inadeguato ad assicurare l'efficienza del servizio giustizia ed il buon andamento dell'amministrazione. Gli inconvenienti dei tribunali di ridotte dimensioni che derivano dalla concreta impossibilità di realizzare economie di specializzazione, risultavano amplificati nelle sezioni distaccate, senza contare il

già evidenziato beneficio del recupero di risorse di organico e di personale, devoluto alle sedi giudiziarie di cui è stato previsto il mantenimento.

Le valutazioni relative a tale riassetto organizzativo di tale portata degli uffici giudiziari e quindi della geografia giudiziaria sono pertanto da valutare pienamente in un contesto generale e nel progressivo dispiegarsi dei relativi effetti sull'efficiente erogazione del servizio, rilevandosi la necessità di valutare l'efficacia delle determinazioni assunte in un periodo medio lungo.

Inoltre, lo stesso legislatore delegato, nel prevedere la possibilità di un temporaneo utilizzo, sino a 5 anni, dei locali degli uffici soppressi a servizio degli uffici accorpanti ai sensi dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012, ha previsto, al fine di consentire una migliore organizzazione e funzionalità degli uffici, un graduale passaggio al nuovo assetto territoriale e organizzativo delineato.

Risulta pertanto chiaro che, in considerazione delle prevedibili difficoltà attuative delle disposizioni assunte in tema di geografia giudiziaria, è stato esplicitamente introdotto uno specifico strumento ordinario che consente, entro il quinquennio e nei casi di comprovata sussistenza di esigenze organizzative e funzionali, un'opportuna transizione logistica nel completamento delle modifiche ordinamentali introdotte. Tale limite temporale, ben delimitato, è stato, pertanto, il periodo ritenuto idoneo dal legislatore per la positiva risoluzione dei casi in cui siano emerse criticità logistiche al fine della definitiva verifica dei risultati raggiunti.

La valutazione di eventuali costi sostenuti per le sedi giudiziarie è in ogni caso da rapportare al complessivo intervento di modifica intrapreso e al progressivo, per quanto evidenziato, e definitivo rilascio degli immobili relativi alle sedi soppresses e al contestuale adeguamento delle strutture delle sedi accorpanti. Il processo di definitivo superamento delle articolazioni distaccate dei tribunali non compromette la risposta di giustizia ed il contrasto alla criminalità.

Secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'interno, l'attività investigativa e giudiziaria nella provincia di Lecce ha segnato in maniera incisiva la realtà criminale locale, tanto che le organizzazioni operanti nell'ambito della provincia, storicamente raggruppate sotto il cartello denominato "Sacra corona unita", hanno adottato una strategia di basso profilo al fine di non attirare l'attenzione investigativa.

Le attività delittuose dei sodalizi spaziano dal settore degli investimenti immobiliari alla falsificazione di documenti contabili ed alla corruzione. Attivo è il traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto quello di marijuana e di cocaina, le estorsioni, le rapine in danno di banche e uffici postali e l'usura. L'infiltrazione della criminalità organizzata salentina interessa, i-

noltre, il settore della raccolta *online* delle scommesse legate ad eventi sportivi, perpetrata attraverso la gestione diretta o indiretta di vaste reti di agenzie di raccolta, peraltro affiliate a *bookmaker* stranieri che operano sul territorio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I reati-spia del fenomeno estorsivo, messi in atto con atti incendiari (ai danni soprattutto di autovetture e di locali commerciali di proprietà di artigiani, operai e piccoli imprenditori) si sono registrati sia a Lecce che nella provincia.

Nel contesto così delineato, il Ministero dell'interno ha, altresì, evidenziato, sulla scorta di quanto riferito dal questore di Lecce, come la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio in cui la sezione distaccata del Tribunale di Casarano esercitava la propria giurisdizione non presenti segnali che facciano ritenere in atto una particolare recrudescenza della criminalità, sia comune che organizzata.

I dati forniti al riguardo dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale confermano questa tesi. Infatti, a Casarano, nel confronto tra i primi 7 mesi del 2015 con l'analogo periodo 2014, si è registrato un effettivo incremento dei furti (con un aumento del 25,8 per cento), probabilmente in relazione all'acuirsi della crisi economica che notoriamente favorisce la crescita di fenomeni di criminalità comune e diffusa. Si sono, tuttavia, verificate, nello stesso intervallo di tempo, 3 rapine a fronte degli 8 episodi dell'anno precedente, nessun omicidio o tentato omicidio, una diminuzione delle lesioni dolose (con un calo del 76,5 per cento) e degli incendi (un calo del 33,3 per cento), mentre le altre fattispecie delittuose presentano andamenti oscillanti ma non tali da suscitare particolare allarme sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica generale.

Sul piano dell'azione di contrasto, inoltre, i risultati ottenuti dalle forze di polizia, con l'identificazione degli autori di oltre 200 delitti nell'anno 2015, sembrano adeguati a fronteggiare la realtà criminale della provincia, nella quale l'indice di delittuosità complessivo mostra una flessione superiore al 10 per cento. In conclusione, il Ministero dell'interno ha ritenuto non sussistere una particolarità statistica che possa far ritenere la giurisdizione di Casarano peculiare rispetto al resto della provincia leccese, per quanto riguarda il crimine comune e organizzato. I dati esposti sono, comunque, oggetto di continua osservazione, nella prospettiva di completare il percorso di razionalizzazione intrapreso.

Nonostante il consolidamento della prima fase della riforma, il processo di revisione della geografia giudiziaria è tuttora sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado. A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo

dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino. Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati.

All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

L'impatto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione da parte del dicastero anche in riferimento all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. In questa prospettiva, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Lecce ed alla relativa Procura della Repubblica risultano assegnate complessivamente due unità aggiuntive, in incremento delle rispettive dotazioni previste.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Lo scorso 20 ottobre è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge citato anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme. - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

la cosiddetta riforma della geografia giudiziaria, così come attuata dai decreti legislativi 7 settembre 2012, n.155 e n.156, recanti rispettivamente disposizioni concernenti la «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2,

della legge 14 settembre 2011, n.148» e la «revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace», è stata oggetto di un lungo dibattito, tuttora in corso a causa dei risultati poco coerenti con gli obiettivi prefissati e per l'aggravio di inefficienze e di costi provocati nei territori interessati;

con decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013 veniva istituito, presso lo stesso Ministero, un gruppo di lavoro per il monitoraggio dell'attuazione della riforma. Il gruppo di lavoro, noto anche come commissione di monitoraggio, in data 4 giugno 2014 ha presentato al Ministro una relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria evidenziando le criticità sollevate e rilevate da diverse realtà istituzionali e associative, enti locali, esponenti di uffici accorpati e avvocature, a fronte di una valutazione tendenzialmente positiva quanto ovvia da parte dei tribunali accorpati;

di fatto, la commissione di monitoraggio rimanda una serie di valutazioni e di considerazioni al Ministro, rimettendo a lui le decisioni relative non solo alle soluzioni da perseguire, ma persino alle verifiche nel concreto ancora da svolgere al fine di delineare un quadro completo e adeguato della situazione;

in una condizione di dubbia utilità e adeguatezza dei risultati ottenuti dalla verifica e dal monitoraggio del gruppo di lavoro, appaiono sempre più credibili le catastrofiche ipotesi lungamente sottolineate da parte degli addetti ai lavori, oltre che dagli enti locali, in merito a possibili collassi degli uffici giudiziari accorpati, all'aggravamento delle spese sugli utenti derivanti dall'aumento di distanze, nonché all'ingolfamento delle procedure, anche le più semplici, a seguito degli accorpamenti;

i comprensibili disagi di tipo economico e finanziario, oltre che operativo e logistico, si traducono sostanzialmente in un raddoppiamento, e in alcuni casi una triplicazione, dei costi da parte dei ricorrenti;

ad esempio, si noti la situazione del Tribunale di Castrovillari, in merito al quale gli interroganti hanno più volte evidenziato i gravi disagi operativi, soprattutto per l'"inadeguatezza" del presidio; si legge in un comunicato stampa del 1° luglio 2015 della fondazione Avvocati del foro di Rossano: «Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, illegittimamente eletto ed altrettanto illegittimamente operante, fin qui non si è posto e non si pone il problema della paralisi di funzionamento del Tribunale che, non a caso, tra tutti i Tribunali d'Italia, da fonte Ministeriale è collocato per inefficienza al posto n. 132 (su 139). Ma, se le cose non cambiano, risulta favorito per conquistare presto la maglia nera di questa speciale classifica. Non abbiamo sentito dal Consiglio nessuna presa di posizione sulla inidoneità ed insufficienza dei locali, sulle modalità (impossibili) dello svolgimento delle udienze, sugli orari prolungati che ormai rendono problematico agli avvocati lo svolgimento dell'attività pomeridiana in studio, sui lunghissimi rinvii, sui rapporti con i Magistrati. E, altresì, non ha mai preso in con-

siderazione la carenza di organico del personale delle Cancellerie; le condizioni in cui i dipendenti, compresi gli Ufficiali giudiziari, sono costretti a lavorare, in violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; la commistione tra pratiche correnti ed archivio; i fascicoli poggiati ovunque; quelli che non si trovano. Ancor meno risulta che abbia elaborato ed avanzato una proposta operativa che - in leale collaborazione tra i vari attori - tendesse quanto meno a limitare i disagi e, quindi, i danni. Perciò fa impressione constatare che, con insolita solerzia, l'Organo si riunisca per occuparsi di una "segnalazione" del suo Presidente relativa ad un episodio occorso al medesimo e che, anche nella versione di parte e senza conoscere l'altra narrazione, appare di tutta evidenza come un episodio minore, maturato nel contesto sopra delineato, che concede tutte le giustificazioni e le attenuanti a qualche intemperanza di coloro i quali lo vivono, avvocati o personale di cancelleria. Ed è quindi intollerabile (oltre che ingiusto e sbagliato) che si arrivi su ciò ad emanare una delibera in cui - confondendo gli effetti con le cause - si individua e si tenta di colpire un anello, forse quello più debole, di una catena in procinto di spezzarsi, compiendo un'opera di denigrazione generica e generalizzata dei dipendenti; cogliendo persino l'occasione per creare l'apartheid di alcuni, in ragione della loro provenienza. Lo stato di agitazione, proclamato in perfetta solitudine, merita sicuramente miglior causa e motivi più seri, che - per quanto detto - non mancano. Perciò se si è consapevoli delle oggettive difficoltà in cui quotidianamente si opera e del fatto che tali difficoltà sono state create ed aggravate da altri, non può che esprimersi (auto)considerazione per la classe forense, ma anche solidarietà e stima per tutto il personale amministrativo del Tribunale di Castrovillari, indistintamente tutto, per l'impegno e la dignità con cui ogni giorno svolge il proprio lavoro in condizioni di grande difficoltà ed a volte addirittura impossibili. Impegnandosi a ricercare e trovare con esso forme di confronto e collaborazione, nella consapevolezza che ci troviamo su una stessa imbarcazione, sempre più in balia delle onde, che occorre portare in acque più tranquille per evitare il naufragio;

considerato che si tratta di condizioni di disagio, quelle qui espresse, descritte dai *media* e dalle associazioni locali, che non interessano esclusivamente Rossano e Castrovillari, in Calabria, ma sono rinvenibili anche nel resto del Paese. Casi in cui i costi sono aumentati a fronte di servizi peggiorati e tempi dilatati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della reale condizione in cui versano i tribunali a livello nazionale e dell'evidente incoerenza tra i dati oggettivi, come quello qui presentato, e le valutazioni parziali riportate nella relazione della commissione di monitoraggio;

se, per questi casi, come per il caso del tribunale di Castrovillari, non ritenga di intervenire al fine di svolgere una verifica e un monitoraggio più efficace e coerente con la realtà, e di conseguenza intraprendere le azio-

ni più consone per tornare ad offrire servizi giudiziari idonei, con costi e tempi appropriati, ai cittadini e utenti.

(4-04231)

(7 luglio 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Va, peraltro, evidenziato come l'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che "si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il dlgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione".

Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di *referendum* popolare abrogativo presentata dai Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Pie-

monte sulla riforma della geografia giudiziaria, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, ne ha dichiarato l'inammissibilità.

La valutazione degli effetti della riforma è costantemente monitorata attraverso un'apposita commissione, istituita con decreto ministeriale 19 settembre 2013 con lo specifico compito di verificare lo stato di realizzazione della riforma, osservare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale sull'operatività degli uffici giudiziari e proporre soluzioni organizzative e normative per superare le eventuali criticità riscontrate, soprattutto in riferimento ai presidi giudiziari nelle aree fortemente caratterizzate da infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sulla scorta dei rilievi proposti, sono stati valutati e predisposti interventi correttivi e di coordinamento alle disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 14 del 2014, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari". Con tale decreto sono state realizzate alcune variazioni all'assetto delineato per gli uffici di primo grado che risultano del tutto coerenti con i criteri generali adottati in sede attuativa della riforma ed anzi assicurano, nell'ambito dei circondari interessati, maggiore omogeneità territoriale e migliori condizioni di accesso al servizio giustizia.

In particolare, con riferimento alla soppressione del Tribunale di Rossano e alla ridefinizione del circondario di Castrovillari, la commissione ha osservato come "si tratta di ufficio, il Tribunale di Castrovillari, che ha realizzato l'accorpamento in assenza di criticità logistiche organizzative nell'immediatezza del termine di efficacia della riforma. Il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha, infatti, ritenuto di non avvalersi dell'autorizzazione all'utilizzo dei locali del soppresso Tribunale di Rossano, concesso ex art. 8. d.lgs. 155/2012, avendo a disposizione spazi più che adeguati all'accorpamento presso il nuovo palazzo di Giustizia di Castrovillari ed una ampia aula bunker direttamente collegata con l'attigua struttura carceraria".

Lo stato avanzato di attuazione della riforma ed il conseguente consolidamento delle situazioni territoriali ha consentito, pertanto, di ritenere che non fossero necessari interventi correttivi in relazione ai territori comunali interessati, ovvero il ripristino di uffici soppressi. Risultano, pertanto, allo stato consolidate le disposizioni relative al tribunale di Rossano che ne hanno disposto la soppressione e l'assegnazione del relativo territorio di competenza al Tribunale di Castrovillari, essendo ormai scaduto il 13 settembre 2014 il termine biennale assegnato dalla legge delega per adottare eventuali ulteriori disposizioni integrative, correttive e di coordinamento.

Nondimeno, il processo di revisione della geografia giudiziaria è ancora sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato

alla ridefinizione degli uffici di secondo grado. A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

L'impatto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione da parte del dicastero anche in riferimento all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. In questa prospettiva, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *clu-*

ster dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini. Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Castrovillari è stato assegnato un posto di giudice ed alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale un ulteriore posto di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati. Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

CIOFFI, CASTALDI, LUCIDI, CAPPELLETTI, PAGLINI, COTTI, MORONESE, PUGLIA, FUCXSIA. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la società Invitalia, controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, agisce su mandato del Governo, con l'obiettivo di accrescere la competitività del Paese e di sostenere i settori strategici per lo sviluppo, valorizzando la crescita del sistema produttivo e le potenzialità dei territori;

nell'ambito delle attività poste in essere per lo sviluppo del servizio di banda larga e per la riduzione del cosiddetto *digital divide* del Paese, è stata creata la società Infratel, controllata al 100 per cento dalla società Invi-

talia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa;

l'oggetto sociale di Infratel è quello di ridurre il divario di accesso alle tecnologie informatiche sussistente all'interno del territorio italiano. In particolare, la società realizza le opere su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure aperte di gara d'appalto e, successivamente, mette a disposizione degli operatori di telecomunicazioni le infrastrutture, per consentire ai cittadini di fruire dei servizi di connessione; la società è anche tenuta alla corretta manutenzione delle infrastrutture, al fine di salvaguardare l'investimento pubblico;

la qualificazione giuridica della citata società è quella di una società *in house*, connotata da una ragione sociale pubblica, poiché gestisce un servizio pubblico di pubblico interesse (l'installazione della larga banda), pur essendo strutturata come una società privata sotto i profili della gestione del personale, amministrativa e contabile;

considerato che:

risulta agli interroganti che, in data 16 aprile 2015, è stato depositato presso la procura della Repubblica di Roma, da parte dei vertici di Invitalia e Infratel, formale atto di denuncia, poi integrato il 5 maggio 2015, contro il dirigente responsabile della funzione di amministrazione, finanza e controllo di Infratel, nonché contro 2 altri dipendenti che operavano nel medesimo servizio. La vicenda riguarderebbe, stando agli atti, la distrazione di una somma pari a circa 300.000 euro, per il periodo 2013-2015, dal bilancio della società a favore dei citati dipendenti;

risulta inoltre agli interroganti che sarebbero pervenute all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) diverse segnalazioni supportate da atti, fatti e testimonianze riguardanti possibili reati, commessi all'interno della citata società, tra cui assunzioni inopportune ed anomale di personale dipendente; autorizzazioni illecite di subappalti; rapporti illeciti tra appaltatori e fornitori; casi di corruzione e *mala gestio* amministrativa e che, alla luce di ciò, l'Anac avrebbe avviato le opportune indagini;

considerato infine che:

in data 13 agosto 2015, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, nell'ambito della leale collaborazione tra istituzioni, ha inviato formale richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), al fine di segnalare la singolare circostanza, per cui il giorno 6 agosto 2015 la società Telecom Italia dichiarava ai principali mezzi di informazione che tutti i bandi emanati da Infratel Italia, per la realizzazione della rete a banda ultralarga, erano stati vinti dalla stessa Telecom Italia;

la presenza di una unica società che partecipa a tutti i bandi potrebbe indurre a pensare sia che i bandi siano molto specifici, sia che le caratteristiche tecniche producano l'effetto che solo la società che le detenga possa partecipare. Tutto ciò sarebbe in violazione di numerosi articoli del vigente codice dei contratti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni; a giudizio degli interroganti, al di là degli aspetti legati ai bandi e alla connessa aggiudicazione dei contratti, ciò potrebbe produrre l'effetto che vi sia una perpetuazione della posizione dominante della società Telecom Italia, anche nel mercato della fibra ottica, sulla "falsa riga" di quanto successo per la rete in rame, circostanza per cui la società è stata già multata;

nelle "zone C" (aree a fallimento di mercato) l'investimento infrastrutturale deve essere coperto per almeno il 30 per cento dal privato, che resta poi proprietario dell'infrastruttura. Ad oggi la società Telecom Italia SpA si è aggiudicata bandi per circa 390 milioni di euro;

il Presidente del Consiglio dei ministri, nel mese di agosto 2015, ha inoltre dichiarato (come risulta da un articolo de "Il Fatto Quotidiano, del 6 agosto 2015) che sono stati sbloccati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) 2,2 miliardi di euro per lo sviluppo della banda ultralarga. Tali somme verranno gestite sempre da Infratel Italia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano necessario avviare un *audit* interno, al fine di verificare tutte le denunce pervenute, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

se non ritengano, vista la rilevanza delle attività poste in essere dalle società controllate dal Ministero dello sviluppo economico, di dover chiarire lo *status* dei dirigenti, qualificandoli come pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico, sottoponendo la loro attività alle regole del pubblico impiego;

se non ritengano di dover esercitare ogni azione di competenza per vigilare e verificare la correttezza delle procedure, nonché eventuali violazioni al codice dei contratti e alle disposizioni sulla concorrenza.

(4-04662)

(8 ottobre 2015)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo fa riferimento alla società Infratel Italia SpA, soggetto attuatore del piano nazionale banda larga e del progetto strategico banda ultra larga, controllata da Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le due imprese hanno segnalato che, in occasione di verifiche e controlli effettuati da Infratel nel mese di febbraio 2015, venivano riscontrate alcune irregolarità poste in essere dalla dirigente responsabile della funzione Amministrazione finanza e controllo della società.

Non appena informato di quanto accaduto ed a scopo precauzionale, l'amministratore delegato della controllante Invitalia, disponeva, d'intesa con l'amministratore delegato di Infratel, l'avvio di un *audit* interno al fine di verificare la sussistenza di eventuali altre ipotesi di comportamenti infedeli. Dall'attività di *audit*, emergevano ingiustificati trasferimenti di denaro dalle casse della società verso conti correnti riferibili alla predetta dirigente nonché ad altri due impiegati della società (alla stessa sottoposti gerarchicamente). Tali vicende non riguardano le procedure di gara bandite da Infratel.

Della questione è stato interessato anche l'organismo di vigilanza della società, che ha potuto rilevare che le condotte descritte sono state poste in essere in violazione fraudolenta delle procedure contabili vigenti. Conseguentemente, Infratel ha intrapreso le dovute azioni disciplinari concluse con il licenziamento per giusta causa dei soggetti coinvolti, previa restituzione degli importi sottratti. Inoltre, d'intesa con la capogruppo Invitalia, la società ha proceduto a denunciare i fatti alla Procura della Repubblica di Roma, che ha svolto i relativi approfondimenti investigativi approdati, allo stato, alla fase conclusiva con invio degli atti al deposito per le richieste difensive (avviso di conclusione indagini *ex art. 415-bis* del codice di procedura penale, atto prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio).

Della vicenda è stata tempestivamente informata anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Con riguardo al quesito sullo *status* dei dirigenti e dipendenti delle società pubbliche *in house* della pubblica amministrazione, si rappresenta che essi sono qualificabili come incaricati di pubblico servizio nei casi nei quali svolgono attività di rilevanza pubblica su incarico dell'amministrazione.

Si segnala, tra l'altro, che Infratel, a seguito dell'accertamento delle circostanze richiamate e su indicazione della capogruppo, ha provveduto alle opportune modifiche e rivalutazioni, sia in termini organizzativi che procedurali.

Si informa, infine, che recentemente l'ANAC ha richiesto chiarimenti ed elementi informativi in ordine alle procedure di gara ed alle procedure interne adottate dalla società Infratel, la quale ha comunicato di aver provveduto a fornire ogni informazione e documentazione richiesta.

Peraltro, il Ministero continua a svolgere la sua attività costante e sistematica (con *report* quadrimestrali) di verifica e controllo amministrativo sulle attività della società Infratel per quanto riguarda l'attuazione e lo stato di avanzamento dei programmi volti alla realizzazione della rete infrastrutturale per la banda larga e della strategia italiana per la banda ultra larga, che avvengono in esecuzione di procedure conformi alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GIACOMELLI

(17 novembre 2016)

COMPAGNONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato in strutture operative costituite da 27 nuclei, con 420 unità, che garantiscono una copertura sulle 24 ore su tutto il territorio nazionale. Oltre alle attività di *search and rescue* in ambiente acquatico, che costituiscono l'attività prevalente, i nuclei intervengono in svariate situazioni di pericolo legate all'elemento acqua, quali le emergenze legate a fenomeni alluvionali, la presenza di fattori inquinanti e di rischi cosiddetti NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), le attività di supporto nel caso di incendi a bordo di navi e imbarcazioni;

nell'ambito della specialità il Servizio sommozzatori assicura capacità operative nei settori della speleosubacquea (ordinaria e avanzata) e della ricerca strumentale, secondo modelli operativi strutturati a livello nazionale;

nel piano operativo nazionale del servizio sommozzatori è previsto anche il coordinamento e l'integrazione dei nuclei sommozzatori con i reparti volo dei vigili del fuoco, al fine di assicurare la piena interoperabilità tra le due specializzazioni;

considerato che:

è stato previsto che dal 1° ottobre 2015 venga attuato un riordino dei nuclei sommozzatori ed in particolar modo del nucleo di Catania, con un nuovo orario che non prevede la copertura del servizio nelle ore notturne;

il nucleo di Catania negli ultimi 4 anni ha operato 134 salvataggi a persona nelle ore notturne;

si teme che tale riordino porti alla realizzazione di un nucleo prevalente, a Palermo con 28 unità, e uno secondario, a Catania, con 14 unità;

tale progetto di riordino penalizzerebbe gli interventi notturni, data l'eccessiva distanza di Palermo dalle coste orientali della Sicilia, aggravata, peraltro, dal recente crollo del pilone del viadotto "Himera", che di fatto ha diviso la Sicilia in due parti;

pertanto gli interventi notturni rischierebbero di risultare penalizzati anche in ordine a importanti infrastrutture della Sicilia orientale quali il porto di Messina, difficilmente raggiungibile da Reggio Calabria in caso di mare mosso; il porto di Catania; l'aeroporto "Fontanarossa" di Catania che ha la pista di decollo e di atterraggio sul mare con un traffico aereo notturno di 50 voli; il porto di Augusta (Siracusa); il porto di Pozzallo (Ragusa); varie piattaforme petrolifere in mare nella costa ragusana e gelese;

valutato che negli ultimi anni gli sbarchi dei profughi nelle coste orientali (Ragusa, Siracusa, Catania) sono notevolmente aumentati e ciò ha fatto registrare, com'è noto, un elevatissimo numero di decessi, ma anche di salvataggi, grazie anche al tempestivo intervento del nucleo sommozzatori di Catania,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire affinché il nucleo sommozzatori di Catania continui a svolgere il proprio servizio anche nelle ore notturne;

se non ritenga necessario potenziare l'organico del nucleo, attesa la rilevanza dell'attività di competenza;

quali iniziative intenda concretamente porre in essere al fine di rivedere il piano nazionale della dislocazione dei nuclei sommozzatori onde evitare di penalizzare il servizio reso alla collettività.

(4-04683)

(13 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione, con cui si chiede il potenziamento del nucleo sommozzatori di Catania e, più in generale, la revisione del piano nazionale della dislocazione dei nuclei sommozzatori, si informa preliminarmente che, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse esistenti e il funzionamento delle strutture, il Ministero ha predisposto, a legislazione vigente, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per uno sfruttamento più efficiente delle limitate risorse umane e strumentali a disposizione.

Il progetto, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi (centrali e distaccate), riclassificandole in base ad indicatori di rischio territoriale, definiti in funzione alla popolazione, all'estensione territoriale, dello sviluppo industriale e commerciale. L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori. Nel documento sono state inserite anche misure per l'ottimizzazione del servizio sommozzatori, con contestuale previsione della ridefinizione delle relative piante organiche.

Sulla base del progetto, con decreto del Ministro 31 luglio 2015 è stata effettuata la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la revisione complessiva dei distaccamenti, dei reparti e nuclei speciali e dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali.

Si rappresenta che la riorganizzazione dei nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco ha costituito, in particolare, il frutto di un attento studio dei dati e dei parametri relativi al settore specialistico, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione nei turni di servizio, in ragione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta operativa alla domanda di soccorso tecnico nonché del servizio reso alla cittadinanza. Si precisa, inoltre, che il servizio svolto dai sommozzatori nel corso degli anni ha assunto connotazioni ben precise, che non richiedono una diffusione capillare sul territorio.

D'altra parte, l'esiguità dell'organico, dovuta anche ad una necessariamente rigorosa selezione e ad una particolare e impegnativa formazione specialistica, ha reso difficoltosa l'organizzazione dell'attività di addestramento che, per questa particolare tipologia di servizio di soccorso, risulta essere quanto mai indispensabile.

Nell'ottica del progetto, è stato stabilito che nei comandi capoluogo di regione il servizio sia prestato "h24" su quattro turni da 28 unità. In alcune regioni, tra cui la Sicilia, è stato, comunque, mantenuto un secondo nucleo sommozzatori con 14 unità, che svolge servizio soltanto nei turni

diurni, quando le richieste per tale tipo di attività di soccorso sono più numerose. Tale secondo nucleo siciliano è quello di Catania.

Peraltro, la riorganizzazione dei nuclei sommozzatori discende da una visione di soccorso integrata tra reparti volo e nuclei sommozzatori, al fine di consentire la rapida dislocazione di sommozzatori "elitrasportati" nelle località ove si manifestano, di volta in volta, le esigenze di soccorso.

Per completezza, si segnala che il citato decreto prevede, entro 2 anni, una verifica della funzionalità del nuovo modello organizzativo del Corpo. In tale circostanza, pertanto, si potrà effettuare un'eventuale revisione della distribuzione territoriale dei nuclei specialistici, tra cui quello dei sommozzatori del nucleo di Catania.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(22 novembre 2016)

DI BIAGIO. - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

lo scorso 4 dicembre 2014 è stata spiccata una richiesta di arresto internazionale, a fini di estradizione, dal Manhattan Attorney di New York nei confronti di Massimo Romagnoli, già deputato nella XV Legislatura;

le accuse mosse al cittadino italiano sono di cospirazione a fini di uccisione di ufficiali e impiegati di cittadinanza americana e loro collaboratori, durante l'espletamento delle proprie funzioni pubbliche, in violazione del Titolo 18, Sezione 1114 dello United States Code;

i citati intenti illeciti sarebbero stati perseguiti "indirettamente", e cioè attraverso la fornitura di materiale di supporto o altre risorse, in particolare armi, ad esponenti delle Forze armate rivoluzionarie colombiane (FARC), con la consapevolezza che tale organizzazione svolge attività terroristica;

a seguito della richiesta statunitense Romagnoli è detenuto nel carcere di Podgorica in Montenegro dal 16 dicembre 2014;

nell'*indictment* pubblicato sul sito della Procura di New York, in merito alla vicenda, si legge di una serie di incontri videoregistrati intercorsi tra 2 cittadini rumeni, Vintila e Georgescu, e alcuni agenti sotto copertura della Drug Enforcement Administration (DEA). Nel corso di tali incon-

tri, questi ultimi avrebbero simulato un interesse all'acquisto di armi, facendo presente che erano destinate all'abbattimento di elicotteri americani;

in tale quadro la Procura di New York contesta a Romagnoli un unico incontro dell'8 ottobre 2014, a Tivat, in Montenegro, nel corso del quale, stando all'atto di accusa, avrebbe dato la disponibilità alla vendita di armi, benché fosse stato dichiarato dai sedicenti acquirenti che esse erano destinate alle FARC. Egli si sarebbe reso, inoltre, disponibile a fornire falsi certificati di esportazione degli armamenti (END USER) necessari per far risultare legittimo il possesso delle armi;

Romagnoli nel protestare la propria innocenza, affermerebbe "di non essere mai stato un trafficante di armi con base in Grecia" come riferito nell'atto di accusa, e soprattutto di non aver mai, neanche per un momento, avuto il sospetto che le armi fossero destinate ad azioni terroristiche, e men che meno ad azioni contro il Governo americano;

il cittadino italiano ribadisce inoltre che era sicuro che l'operazione commerciale, propostagli dal Georgescu si dovesse svolgere in piena trasparenza e nel rispetto delle legge;

su tutta la vicenda, nella quale sembrerebbero intersecarsi profili di gravità e profili di paradossale ingenuità, è opportuno a giudizio dell'interrogante che si faccia la massima chiarezza, proprio per la rilevanza delle accuse, ma nel massimo rispetto di quelle garanzie, che nel nostro Paese rivestono rilievo costituzionale;

in particolare dall'atto di accusa della Procura di Manhattan emergono estremi per affermare la giurisdizione italiana in base alla cosiddetta Convenzione di Palermo sottoscritta dall'Italia e ai sensi della legge n. 146 del 2006: i tre 'associati', Vintilla, Georgescu e Romagnoli hanno nazionalità distinte e hanno "sedi operative" diverse. I primi due sono qualificati rispettivamente quali «*weapon trafficker*» e «*weapons broker*» con "sede" in Romania, mentre Romagnoli sarebbe un "trafficante di armi" con "sede" in Grecia, ma avente la sua base operativa in Italia;

è inoltre opportuno ricordare che le condotte oggetto di contestazione sarebbero state indotte da agenti provocatori della polizia statunitense e che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa in proposito affermando, nel caso Furcht contro Germania deciso con sentenza del 23 ottobre 2014 che l'interesse pubblico alla lotta al crimine non può giustificare l'uso in sede processuale di prove ottenute all'esito di istigazioni compiute da agenti di Polizia, poiché questo esporrebbe l'imputato al rischio di una irreparabile lesione del diritto a un equo processo;

la concessione dell'extradizione di Romagnoli verso gli USA per reati che secondo la legislazione statunitense sarebbero puniti con una pena

assolutamente sproporzionata alla gravità ed offensività del fatto (da 17 anni all'ergastolo) si pone in palese contrasto con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, con sentenza del 4 settembre 2014, Trabelsi contro Belgio, ric. n. 140/2010;

infine dalla lettura dell'atto di accusa della Procura statunitense sembrerebbe emergere che, non solo non vi è stata nessuna cessione di armi, ma neanche un accordo finalizzato a una vendita. Inoltre al momento degli incontri incriminati, la merce non solo non era stata acquistata dai fornitori ma nemmeno individuata per qualità e quantità e non vi era alcuna traccia di danaro;

ulteriore perplessità desta la notizia relativa alla circostanza per cui Romagnoli sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio da parte degli agenti della DEA per la durata di 3 ore in assenza del difensore, benché egli avesse ripetutamente richiesto di poter essere messo in contatto con un avvocato e con l'Ambasciata italiana *in loco*, in apparente violazione di diritti comunitariamente riconosciuti,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che il giorno dell'arresto in Montenegro (via Belgrado) fosse stato già inoltrato l'ordine di arresto internazionale tramite l'Interpol alle autorità di polizia italiane e, in tal caso, come mai Romagnoli non sia stato fermato dalla Polizia italiana all'aeroporto di Fiumicino dal quale è partito e sia stato fatto 'filtrare' fino al Montenegro;

se sussistano i presupposti della Convenzione di Palermo e, in particolare, della legge di attuazione n. 146 in materia di criminalità transnazionale, che ai sensi dell'art. 7 punto 5 del codice penale impone di affermare la giurisdizione italiana sui reati contestati a Romagnoli e quali iniziative in tal senso il Ministro degli interni intenda adottare in applicazione di detta disciplina;

se le autorità giurisdizionali italiane abbiano adottato o intendano adottare iniziative, attraverso i ministeri competenti, per avanzare una richiesta di estradizione di Romagnoli nei confronti del Montenegro;

se non si reputi opportuno adottare iniziative diplomatiche per richiedere al Montenegro la piena osservanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione alla richiesta di estradizione avanzata dagli USA nei confronti del cittadino italiano Massimo Romagnoli;

se sia rispondente al vero la notizia relativa al lungo interrogatorio subito da Romagnoli in assenza del difensore, nonostante le ripetute richie-

ste di poter essere messo in contatto con un avvocato e con l'Ambasciata italiana *in loco*, e quali iniziative di intendano adottare al riguardo.

(4-03225)

(8 gennaio 2015)

MANCONI. - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Massimo Romagnoli, cittadino italiano, già deputato nella XV Legislatura, è detenuto dal 16 dicembre 2014 in un carcere di Podgorica con l'accusa di cospirazione e fornitura di armi all'organizzazione terroristica internazionale FARC, finalizzati all'uccisione di cittadini americani;

per tale accusa è stato emesso dalle autorità giudiziarie americane un mandato di arresto internazionale volto ad ottenere l'estradizione del cittadino italiano, sulla base di presunte violazioni del Titolo 18, Sezione 1114, dello United States Code;

gli addebiti a carico di Romagnoli, noti solo in parte, sono contenuti nell'atto di accusa (*indictment*), pubblicato dalla Procura di New York, nel quale si fa riferimento ad incontri videoregistrati tra 2 cittadini romeni ed agenti della DEA in incognito, l'agenzia americana volta a combattere il traffico di stupefacenti. Questi ultimi avrebbero finto di voler acquistare armi con lo scopo di compiere atti terroristici ai danni di cittadini americani. In tale contesto, Massimo Romagnoli è stato accusato di aver svolto un incontro a Tivat, in Montenegro, l'8 ottobre 2014 durante il quale si sarebbe reso disponibile a vendere armi, consapevole che queste sarebbero state destinate alle FARC;

simulando il proprio interesse alla transazione, gli agenti della DEA avrebbero istigato l'accusato a compiere le presunte illegalità. In proposito va ricordato che la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato che l'interesse pubblico alla lotta al crimine non può giustificare l'uso in sede processuale di prove ottenute all'esito di istigazioni compiute da agenti di polizia, poiché ne risulterebbe una palese violazione del diritto a un equo processo;

dalla lettura dell'atto di accusa, si evince che non vi sarebbe traccia di transazioni finanziarie né cessioni di armi, circostanza confermata da Romagnoli il quale si dichiara innocente e non a conoscenza della destinazione delle armi; lo stesso ha sottolineato la natura squisitamente commerciale dell'incontro, svoltosi in assoluta trasparenza e nel rispetto delle regole;

risulta inoltre che Romagnoli sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio per 3 ore da parte di alcuni agenti della DEA senza aver potuto contattare il proprio avvocato né avvalersi dell'assistenza dell'ambasciata;

l'incontro contestato, peraltro, si è svolto in territorio montenegrino ed è pertanto del tutto impropria la richiesta di giurisdizione da parte degli Stati Uniti;

per i reati oggetto di contestazione, la legge statunitense prevede una pena che va da un minimo di 17 anni fino all'ergastolo, mentre in Italia la pena per tale reato potrebbe variare da 15 giorni a 4 anni; pertanto l'estradizione negli Stati Uniti comporterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti di Romagnoli; in merito si è espressa la Corte europea dei diritti umani con sentenza del 4 settembre 2014 (caso Trabelsi contro Belgio), rilevando che tale circostanza determina una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se e da quando i fatti richiamati risultino al Governo;

se i Ministri in indirizzo abbiano preso contatto con le autorità competenti del Montenegro al fine di accertare se sul loro territorio siano stati violati i diritti di Massimo Romagnoli, in particolare il diritto alla difesa e il diritto a non subire accuse attraverso l'istigazione di agenti in incognito, e se abbiano adottato provvedimenti a tutela del nostro connazionale;

quali misure il Governo italiano intenda intraprendere presso le autorità del Montenegro affinché non venga accolta la richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Massimo Romagnoli.

(4-03346)

(4 febbraio 2015)

RISPOSTA.^(*) - Con l'atto di sindacato ispettivo si segnala la vicenda giudiziaria di Massimo Romagnoli, il cittadino italiano, residente in Grecia ed eletto nel 2006 alla Camera dei deputati, arrestato in Montenegro perché colpito da richiesta di arresto internazionale emesso dal Tribunale circondariale di New York per il reato di associazione per delinquere finalizzata al finanziamento del terrorismo.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'interno, il 17 dicembre 2014 il signor Massimo Romagnoli è stato arrestato in Montenegro a fini estradizionali, sulla base di un mandato di arresto internazionale, spiccato dall'Interpol di Washington il 16 dicembre 2014, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al finanziamento del terrorismo. Le autorità statunitensi hanno, successivamente, presentato richiesta di estradizione alle autorità montenegrine, che l'hanno accolta, ed il 25 febbraio 2015 il connazionale è stato estradato verso gli Stati Uniti.

Secondo la tesi accusatoria sostenuta dalle autorità statunitensi, Massimo Romagnoli, unitamente ad altri, si sarebbe accordato per fornire armi da guerra a rappresentanti dell'organizzazione terroristica colombiana denominata FARC, poi utilizzate per uccidere cittadini americani ed abbattere velivoli in Colombia.

Il Ministero degli affari esteri ha anche riferito che, durante la detenzione del connazionale in Montenegro, l'ambasciata a Podgorica lo ha assistito con la massima attenzione, tenendo i contatti con i legali e con la famiglia. Nel corso della permanenza in Montenegro, infatti, sono state effettuate 13 visite consolari, 5 delle quali compiute personalmente dall'ambasciatore. Deve evidenziarsi che il 2 febbraio 2015 l'ambasciatore italiano in Montenegro ha indirizzato una lettera personale al Ministro della giustizia montenegrino Markovic per sensibilizzare il suo interlocutore sui possibili profili di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale il Montenegro, come l'Italia, ha aderito. In particolare, ha attirato l'attenzione dell'esponente del Governo montenegrino sulla possibilità di un ricorso dei legali di Romagnoli alla Corte di Strasburgo in caso di conferma della decisione favorevole all'extradizione da parte della Corte d'appello di Podgorica. Ricorso che poi è stato effettivamente presentato il 23 febbraio.

Il Ministero degli esteri ha anche comunicato che, una volta estradato negli Stati Uniti, il signor Romagnoli è stato detenuto dapprima presso il Metropolitan correction center di Manhattan, inizialmente nella Special housing unit, sezione dalla quale non è possibile avere alcun contatto con l'esterno, e poi presso la sezione General housing population, dove i detenuti godono di un regime meno restrittivo.

Sin dall'inizio della sua detenzione negli USA, il signor Romagnoli ha ricevuto periodiche visite consolari, nelle quali è apparso sempre in buono stato di salute fisica e mentale. A dicembre 2015, a causa del deterioramento dei rapporti con alcune guardie carcerarie, è stato trasferito presso il Metropolitan detention center di Brooklyn, dove il 9 dicembre 2015 il console aggiunto ha effettuato una nuova visita consolare. Il consolato generale a New York ha sempre risposto con sollecitudine alle richieste di volta in volta presentate da Romagnoli, facendo da tramite per le istanze presentate ad alcune autorità italiane, tra cui il segretario generale della Camera dei deputati, e per lettere indirizzate a personalità pubbliche o a familiari.

Il 16 maggio 2016 è iniziato, presso la Manhattan Court House, il processo a Flaviu Georgescu, imputato nell'ambito della medesima vicenda giudiziaria. Il consolato generale a New York ha assistito alle udienze tenutesi nel mese di maggio.

Oltre a Massimo Romagnoli sono intervenuti altri testimoni, tra cui Christian Ventila. Durante l'interrogatorio, secondo quanto comunicato dal Ministero degli esteri, Romagnoli ha ammesso il proprio coinvolgimento in una vendita di armi alla Colombia. Al termine del processo, Flaviu Georgescu è stato condannato a 25 anni di reclusione per cospirazione e sostegno materiale a un'organizzazione terroristica.

Nell'udienza definitiva del 15 settembre, alla quale era presente in aula anche il consolato generale a New York, il signor Romagnoli è stato condannato dal giudice a 48 mesi di detenzione. Oltre alla possibilità che venga riconosciuto al detenuto un credito per il tempo già scontato dal dicembre 2014 ad oggi, non è escluso che Romagnoli possa ottenere una riduzione della pena per buona condotta.

Con riguardo, infine, ai quesiti in ordine alle ragioni per cui il giorno dell'arresto Romagnoli non sia stato fermato all'aeroporto di Fiumicino ed alle modalità con cui è stato condotto l'interrogatorio in Montenegro, deve rilevarsi che si tratta di materie che esulano alla competenza del Ministero della giustizia. Allo stesso modo, è preclusa all'azione del Ministero la possibilità di sollecitare alle autorità giurisdizionali italiane l'adozione di iniziative volte a richiedere al Montenegro l'extradizione nei confronti di Romagnoli. Sul punto, pare, infatti, opportuno sottolineare che la consegna allo Stato italiano di una persona può essere richiesta solo per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva ovvero per l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, emessi dalle autorità giudiziarie italiane, che nel caso di specie non sono state emesse.

Tuttavia, preme evidenziare che il Ministero degli affari esteri ed il consolato generale d'Italia a New York hanno inviato a questo dicastero precise rassicurazioni sul fatto che continueranno a seguire il caso con la massima attenzione.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

DIVINA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella comunità scientifica si intende normalmente come affidamento materialmente condiviso (*shared custody*) quella forma di affidamento in cui non meno del 33 per cento del tempo (e fino al 50 per cento) viene trascorso dal minore, dopo la separazione dei genitori, presso ognuno dei genitori;

è di recente pubblicazione il testo "Wechselmodell" nel quale la professoressa dell'università di Norimberga Hildegunde Sunderhauf ha selezionato gli unici 50 studi sulle modalità di affidamento dei minori, pubblicati tra il 1977 e il 2014, su riviste internazionali scientificamente riconosciute. Nella sua metanalisi l'autrice ha analizzato in modo rigoroso le conclusioni dei singoli studi e le loro interazioni, traendone una valutazione complessiva, le cui considerazioni finali appaiono inequivocabili: 2 studi (4 per cento) hanno dato risultati negativi rispetto all'affidamento materialmente condiviso; in 11 studi sono stati segnalati effetti negativi neutralizzati da altri effetti positivi; mentre 37 degli articoli presi in considerazione (74 per cento), hanno prodotto inequivocabili risultati positivi per l'affidamento materialmente condiviso;

sulla rivista dell'Associazione degli psicologi americani (APA) è stato pubblicato recentemente un articolo scientifico che contiene una revisione metanalitica dei più autorevoli studi mondiali sul tema dell'affidamento condiviso di bambini sotto i 4 anni. L'articolo conclude testualmente: «In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei bambini piccoli tra le due case in modo il più uguale possibile. Il pernottamento dei bambini nella casa del papà non crea problemi, ma favorisce nei bambini la consapevolezza che l'accudimento è compito di entrambi i genitori e non di uno solo di loro. (Warshak, 2014)»;

lo studio svedese del 2013 di Malin Bergstrom in collaborazione con l'università di Stoccolma e l'istituto "Karolinska" ha poi evidenziato su 164.580 ragazzi svedesi che i parametri migliori relativamente a disturbi psicosomatici, benessere fisico, psicologico e sociale, malattie mentali e insoddisfazione circa le relazioni coi propri genitori sono quelli di coloro che vivono in famiglie intatte, ma i minori che trascorrono tempi sostanzialmente eguali presso i due genitori si confermano la miglior struttura familiare tra tutte quelle delle famiglie separate;

la grande ricerca di Jablonska Lindbergh su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni ha rilevato positive influenze dell'affidamento paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica agiti e subiti) e soprattutto sul *distress* mentale. Benefici della residenza alternata assolutamente analoghi sono stati inoltre riconosciuti dalla grande ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da "Sweden statistics" per conto del Ministero degli affari sociali: il doppio domicilio risulta anche qui, nell'indagine ministeriale di un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la miglior sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate: si dimo-

strano minori rischi per bullismo, insoddisfazione scolastica, bassa qualità di vita e malattia psichica;

un'altra ricerca pubblicata su "Children & Society" nel 2012, condotta da ricercatori indipendenti delle università di Bethesda, della Groenlandia, di Stoccolma, di Yvaskula (Finlandia), di Copenhagen, di Akureyri (Islanda), di Goteborg, su 184.496 minori in 36 società occidentali (Italia inclusa), ha osservato che i bambini che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto (con suddivisione approssimativamente paritaria dei tempi) riportano un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (pari a 0,26 punti) più basso dei bambini nelle famiglie unite;

considerato che:

la distribuzione dei tempi di coabitazione in uso presso i tribunali italiani non segue però queste linee scientifiche e, come si può vedere anche dalle bozze di separazione consensuale pubblicate sui siti di alcuni tribunali, essa non si discosta da distribuzioni *standard* molto asimmetriche: circa l'83-85 per cento del tempo con un genitore, quasi sempre la madre, e circa il 17-15 per cento con l'altro genitore, quasi sempre il papà. Ciò comporta facilmente la perdita di una figura genitoriale con danni di natura psicologica e sociale, che appaiono già nei primi anni, ma spesso si accentuano nell'età della adolescenza: dispersione scolastica, gravidanze indesiderate, povertà, tabagismo, tossicodipendenza, microcriminalità e altro;

con questo orientamento l'Italia si colloca agli ultimi posti in Europa in quanto a difesa del diritto del minore alla bigenitorialità, come espresso con importanti ricerche comparative presso il Parlamento europeo e l'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU, dal pediatra Vittorio Vezzetti; i minori sono quindi particolarmente esposti a notevoli danni per la salute essendo ormai comprovato che la monogenitorialità e la carenza di cure possono portare a danni bioumorali, ormonali e persino cromosomici (attraverso un danno della porzione telomerica dei cromosomi che rende quest'ultimi più sensibili a fattori di *stress* con conseguente aumento di numerose malattie tra cui i tumori),

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo al riguardo e se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere iniziative conseguenti di fronte a questa evidente contraddizione tra risultanze scientifiche e prassi giudiziarie, al fine di tutelare le generazioni future, che sempre più spesso si trovano a fronteggiare la separazione della propria coppia genitoriale (circa 80-90.000 minori ogni anno) secondo modalità tutt'altro che ottimali.

(4-03433)

(12 febbraio 2015)

RISPOSTA. - L'interrogante riporta gli esiti di svariati studi scientifici, tendenti a dimostrare i benefici per la prole minore di un affidamento materialmente condiviso, in caso di separazione e divorzio dei genitori, specificando che per affidamento materialmente condiviso si intende quella forma di affidamento nel quale non meno del 33 per cento (e fino al 50 per cento) del tempo è trascorso dal minore, dopo la separazione, con ciascuno dei genitori. Prosegue riferendo che la distribuzione dei tempi di coabitazione in uso presso i tribunali italiani non segue le linee scientifiche e non si discosta da distribuzioni *standard* molto asimmetriche, segnalando come circa l'83-85 per cento del tempo viene trascorso dai minori con un genitore (solitamente la madre) e circa il 15-17 per cento con l'altro genitore (quasi sempre il padre). Chiede quindi se il Ministro non ritenga di promuovere iniziative conseguenti di fronte a questa evidente contraddizione tra risultanze scientifiche e prassi giudiziarie, al fine di tutelare le future generazioni.

L'interrogazione riguarda il tema dell'individuazione, in concreto, di modalità di affidamento che garantiscano al minore la bigenitorialità ma, nel contempo, ne rispettino le esigenze, perché la crescita del minore in un ambiente sereno ed affettivamente equilibrato è lo scopo principale perseguito.

Se è certo che due persone rimangono "genitori" anche quando non più "coniugi", è altrettanto sicuro che già la circostanza che la famiglia si divida toglie al minore qualcosa (se non altro, la quotidianità della convivenza con entrambi), sicché lo sforzo deve essere quello di "ridurre" al minimo il "qualcosa" che gli si toglie. L'obiettivo è dunque di cercare, quanto più possibile, di assicurare la presenza di entrambi i genitori nel percorso di crescita e sviluppo del minore, sempre però nel rispetto delle esigenze del minore stesso.

Come è noto, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi, modificando il testo dell'originario art. 155 del codice civile ed introducendo gli articoli da 155-*bis* a 155-*sexies*. Successivamente, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha abrogato tali ultime norme e modificato nuovamente il disposto dell'art. 155, il quale oggi si limita a rinviare, per l'affidamento dei figli in caso di separazione, agli art. 337-*bis* e seguenti del codice civile. Tali norme affermano, fra l'altro, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo cura ed educazione da entrambi, dovendo il giudice valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e potendo decidere per l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, ma, in ogni caso, assumendo ogni decisione "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole".

La determinazione dei tempi e delle modalità di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori non è lasciata, pertanto, ad alcun arbitrio giurisprudenziale, ma è funzionale all'effettiva realizzazione del diritto che ha il figlio minore di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

In applicazione dei suddetti principi, la Corte di cassazione (sin dalla sentenza n. 16593 del 2008) ha affermato che l'affidamento condiviso si pone non più, come nel precedente sistema, quale evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.

Lo stesso interrogante non pare mettere, in effetti, in discussione la portata innovativa della legge n. 54 del 2006 che, con l'introduzione dell'affidamento condiviso come forma legale, ha posto i genitori su un piano paritetico. Oggetto di valutazione sono, invece, quelle prassi applicative, che sembrerebbero poter snaturare la bigenitorialità, svuotando di contenuto l'istituto.

Deve al riguardo ribadirsi il principio di non ingerenza dell'amministrazione nella attività giurisdizionale di pratica e quotidiana applicazione della legge vigente: la questione dell'affidamento della prole è infatti rimessa, in via esclusiva, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare conto delle ragioni della decisione adottata, secondo il parametro normativo di riferimento costituito dall'interesse del minore, esprime un insindacabile apprezzamento di fatto. Nell'analisi delle fattispecie concrete, l'ordinamento interno ha demandato, infatti, al giudice il compito di adattare i tempi di permanenza con ciascun genitore alle esigenze di vita del minore, senza che possano trovare spazio pregiudizi che traggono fondamento su una presunta diversa capacità genitoriale scaturente da diversità di genere.

Peraltro, l'interrogante sembra volersi ispirare alla legislazione di altri Paesi europei, distinguendo tra affido legalmente o formalmente condiviso (quello oggi applicato in Italia, in virtù della predetta legge) e quello materialmente condiviso, definito in sede internazionale, come quella forma di affido in cui la percentuale di frequentazione dei due genitori è inclusa tra il 33 ed il 66 per cento (in pratica il figlio pernotta tra 10 e 20 notti al mese con ciascuno dei genitori). In tal senso, non vi sono allo stato progetti di riforma della legislazione nazionale. È evidente che le esigenze di vita sono ontologicamente diverse per ogni singolo minore e sottoposte a variabili, da considerare caso per caso. Stabilire, in via di principio, l'affido materialmente condiviso, con analoghi periodi di permanenza del minore presso entrambi i genitori, significherebbe condizionare fortemente l'attività interpretativa in valutazione concreta dei fabbisogni del minore, calati nella realtà familiare.

Si può ricordare come, sulla base delle informazioni assunte dai competenti Dipartimenti e dai dati forniti dall'Istat, nel nostro Paese le separazioni consensuali siano un'elevata maggioranza (si chiude con la modalità consensuale un'altissima percentuale di separazioni e di divorzi: nel 2014, risultano consensuali circa l'84 per cento delle separazioni e il 75 per cento dei divorzi) ed in esse, com'è noto, il tribunale si limita ad omologare l'accordo raggiunto dalla coppia, potendo intervenire solo se tale accordo leda l'interesse dei figli minori. Ne consegue che, in tali casi, sono eventualmente i genitori a volere l'assetto "sbilanciato" in favore di uno solo dei due (di solito, la madre). Dalle medesime fonti risulta, inoltre, che nel 2014 le separazioni con figli in affidato condiviso sono state oltre l'89 per cento, contro l'8 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre.

Preme, al riguardo, rammentare che il Ministro ha presentato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il disegno di legge n. 2953 di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica, ove si trova ad oggi all'esame della Commissione Giustizia in sede referente. Con tale atto, il Governo viene delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che istituisca il "tribunale della famiglia e della persona", mediante sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori. Esse dovranno svolgere le loro attività in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alla natura dei procedimenti, con magistrati assegnati in via esclusiva e tenuti, altresì, a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, "aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche e di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore". Tutto ciò, come recita la delega, anche per "assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore".

In conclusione, preme assicurare che il tema proposto, in ragione della sua delicatezza e rilevanza sociale, è alla costante attenzione del dicastero.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

DIVINA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Consiglio d'Europa ha adottato, in data 2 ottobre 2015, con 46 voti a favore (tra cui quello dell'Italia) la risoluzione n. 2079, con la quale si invitano, tra l'altro, gli Stati membri a promuovere la *shared residence* (definita nella relazione introduttiva "come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre") e a incentivare l'adozione di piani genitoriali dettagliati;

tale risoluzione si è fondata, a livello scientifico, su 76 ricerche, pubblicate a livello internazionale ed analizzate dalla professoressa Linda Nielsen (Wake Forest university) per il periodo 1989-2014 e dalla professoressa Hildegund Suenderhauf (Università luterana di Norimberga) per il periodo 1977-2013 in 2 distinte metanalisi, su centinaia di migliaia di minori in tutto il mondo;

tali ricerche e la conseguente risoluzione dei 47 Stati aderenti al Consiglio d'Europa dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile i benefici dell'affido materialmente condiviso o *shared custody* e, dove sia attuabile, dell'affido alternato, evidenziando, di contro, i danni derivanti dall'affido materialmente esclusivo con tempi di coabitazione inferiori a un terzo del totale;

la prassi giurisprudenziale in vigore nella quasi totalità dei nostri tribunali ignora tali ricerche, come anche la risoluzione n. 2079 conseguente, prevedendo immotivatamente tempi di coabitazione col genitore non collocatario, molto al di sotto degli *standard* minimi necessari per la tutela della salute dei minori e nessun pernottamento presso il padre prima dei 3-4 anni, collocando così l'Italia agli ultimi posti in Europa in quanto a tutela del diritto alla bigenitorialità, ma ai primi posti per ciò che concerne la probabilità per un minore di perdere contatto con uno dei genitori dopo la separazione, causando frustrazione in molti padri, ormai consapevoli che la ricerca scientifica e il Consiglio d'Europa hanno indicato ben altra via per la tutela dei propri figli;

contro l'affido paritetico si è accumulata immotivatamente una vasta giurisprudenza, oltre a diversi provvedimenti della Cassazione (*ex multis*, l'ordinanza n. 25418 del 17 dicembre 2015), nonché documenti formativi del Consiglio superiore della magistratura (si veda ad esempio "Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la L. n. 54/2006 affidamento condiviso ed esclusivo"; Roma 8 marzo 2011), totalmente avulsi dalle nuove conoscenze che si sono acquisite negli ultimi anni e che il Consiglio d'Europa ha invece preso in seria considerazione;

il cosiddetto decreto filiazione (di cui al decreto legislativo n. 154 del 2013), nella parte in cui consente a un genitore di spostare liberamente la residenza del figlio al proprio seguito *inaudita altera parte*, è stato pure totalmente smentito dalla raccomandazione CM/Rec(2015)4 dell'11 febbraio

2015 del Consiglio d'Europa (che indica invece agli Stati membri di impedire spostamenti di residenza non concordati fino a decisione del giudice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle risoluzioni del Consiglio d'Europa;

se le ritenga meritevoli di recepimento urgente o se ritenga invece che, contrariamente alle evidenze scientifiche e ai richiami del Consiglio d'Europa, l'attuale costume giudiziario (ben chiarito dai modelli di ricorso per separazione consensuale pubblicati sui siti *web* di diversi tribunali, come quello di Brescia) risponda alla tutela dell'interesse del minore;

se sia al corrente che l'unico tribunale italiano che segue linee conformi alle raccomandazioni sia quello di Perugia;

se intenda operare, nei limiti delle proprie competenze, per diffondere tale protocollo agli altri uffici giudiziari;

se intenda operare, nei limiti delle proprie competenze, per colmare il vistoso scollamento fra la nuova realtà scientifica e gli obsoleti, ad avviso dell'interrogante, indirizzi della magistratura;

se intenda promuovere l'esame delle numerosissime proposte di legge che giacciono presso i due rami del Parlamento, segno di un profondo malessere sociale nei confronti della prassi adottata dalla magistratura in tema di affido condiviso, oppure omettere qualsiasi tipo di intervento su un aspetto della giustizia italiana che colloca il Paese agli ultimi posti d'Europa.

(4-05145)

(26 gennaio 2016)

RISPOSTA. - L'interrogante, premesso che con la risoluzione del 2 ottobre 2015, n. 2079, il Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri a promuovere la *shared residence* per i figli minori, e ricordando come da studi sulla materia, condotti da specialisti del settore, è emerso che i piani genitoriali che bilanciano in modo paritario il tempo trascorso dai figli minori presso le abitazioni di ciascuno favoriscano un loro migliore sviluppo psicofisico, rispetto a quelli che vivono situazioni di sbilanciamento in favore della permanenza presso uno dei due genitori, chiede al Ministro se sia al corrente delle indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa al riguardo, quale sia il suo orientamento in merito e se non ritenga di adottare iniziative per affrontare la contraddizione tra gli esiti degli studi citati e le prassi giu-

diziarie che, invece, registrano uno sbilanciamento a favore della permanenza del minore presso uno solo dei genitori, salvo un diverso "protocollo" adottato presso un singolo ufficio giudiziario. L'interrogazione riguarda il tema dell'individuazione, in concreto, di modalità di affido che garantiscano al minore la bigenitorialità ma, nel contempo, ne rispettino le esigenze, perché la crescita del minore in un ambiente sereno ed affettivamente equilibrato è lo scopo principale perseguito.

Se è certo che due persone rimangono "genitori" anche quando non più "coniugi", è altrettanto sicuro che già la circostanza che la famiglia si divida toglie al minore qualcosa (se non altro, la quotidianità della convivenza con entrambi), sicché lo sforzo deve essere quello di "ridurre" al minimo il "qualcosa" che gli si toglie. L'obiettivo è dunque di cercare, quanto più possibile, di assicurare la presenza di entrambi i genitori nel percorso di crescita e sviluppo del minore, sempre però nel rispetto delle esigenze del minore stesso.

Com'è noto, la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079, firmata anche dai rappresentanti italiani, al par. 5.5 richiama gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il principio della *shared residence* dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni alle ipotesi di abuso, negligenza o violenza domestica, e "ad organizzare i tempi di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse dei bambini". Pertanto, la *shared residence* si sostanzia in una "tendenziale" parità di permanenza del minore con entrambi i genitori al fine di garantire l'effettività del suo diritto alla continuità affettiva con ciascuno di essi: principio che, per sua natura, non può essere assoluto, dovendosi necessariamente commisurare ai bisogni ed al "superiore interesse" del minore, richiamato in tutte le convenzioni internazionali di protezione e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Con tale chiave di lettura della *shared residence*, non condizionata da impostazioni adultocentriche, non pare in contrasto la disciplina dell'affido esistente nell'ordinamento italiano. Come è noto, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi, modificando il testo dell'originario art. 155 del codice civile ed introducendo gli articoli da 155-*bis* a 155-*sexies*. Successivamente, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha abrogato tali ultime norme e modificato nuovamente il disposto dell'art. 155, il quale oggi si limita a rinviare, per l'affidamento dei figli in caso di separazione, agli art. 337-*bis* e seguenti del codice civile.

Tali norme affermano, fra l'altro, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo cura ed educazione da entrambi, dovendo il giudice valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e potendo decidere per l'affido esclusivo ad uno solo dei genitori, ma, in ogni caso, assumendo ogni decisione "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole". La determinazione dei tempi e delle modalità di per-

manenza dei figli presso ciascuno dei genitori non è lasciata, pertanto, ad alcun arbitrio giurisprudenziale, ma è funzionale all'effettiva realizzazione del diritto che ha il figlio minore di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Non sembra, peraltro, condivisibile l'affermazione secondo la quale il decreto legislativo n. 154 del 2013 consentirebbe ad un genitore di "spostare liberamente la residenza del figlio al proprio seguito *inaudita altera parte*", e dunque si porrebbe in contrasto con la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2015)4 dell'11 febbraio 2015 sulla prevenzione e risoluzione di controversie sul mutamento dell'abituale residenza dei minori, in quanto, come è noto, il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori "di comune accordo" (art. 316, comma 1, del codice civile), anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-*quater*, comma 3, che per l'appunto prevede che "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori").

In ogni modo, in applicazione dei suddetti principi, la Corte di cassazione (sin dalla sentenza n. 16593 del 2008) ha affermato che l'affidamento condiviso si pone non più, come nel precedente sistema, quale evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.

Lo stesso interrogante non pare mettere, in effetti, in discussione la portata innovativa della legge n. 54 del 2006 che, con l'introduzione dell'affidamento condiviso come forma legale, ha posto i genitori su un piano paritetico. Oggetto di valutazione sono, invece, quelle prassi applicative, che sembrerebbero poter snaturare la bigenitorialità, svuotando di contenuto l'istituto.

Deve al riguardo ribadirsi il principio di non ingerenza dell'amministrazione nella attività giurisdizionale di pratica e quotidiana applicazione della legge vigente: la questione dell'affidamento della prole è infatti rimessa, in via esclusiva, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare conto delle ragioni della decisione adottata, secondo il parametro normativo di riferimento costituito dall'interesse del minore, esprime un insindacabile apprezzamento di fatto.

Nell'analisi delle fattispecie concrete, l'ordinamento interno ha demandato, infatti, al giudice il compito di adattare i tempi di permanenza con ciascun genitore alle esigenze di vita del minore, senza che possano trovare spazio pregiudizi che traggono fondamento su una presunta diversa capacità genitoriale scaturente da diversità di genere. È evidente che le esigenze di vita sono ontologicamente diverse per ogni singolo minore e sottoposte a variabili, da considerare caso per caso. Stabilire, in via di principio, l'affido materialmente condiviso, con analoghi periodi di permanenza del minore presso entrambi i genitori, significherebbe condizionare fortemente l'attività

interpretativa in valutazione concreta dei fabbisogni del minore, calati nella realtà familiare.

Si può ricordare che, sulla base delle informazioni assunte dai competenti Dipartimenti, risulta che, nel nostro Paese, le separazioni consensuali siano la maggioranza ed in esse, com'è noto, il tribunale si limita ad omologare l'accordo raggiunto dalla coppia, potendo intervenire solo se tale accordo leda l'interesse dei figli minori. Ne consegue che nella maggioranza dei casi sono i genitori a volere l'assetto "sbilanciato" in favore di uno solo dei due (di solito, la madre).

Per altro verso, la competente Direzione generale della giustizia civile ha riscontrato che, effettivamente, presso il Tribunale di Perugia in data 25 novembre 2014 è stato sottoscritto un "protocollo" per il processo di famiglia che prevede, tra l'altro, l'indicazione nel ricorso o nella comparsa di un piano genitoriale illustrativo degli impegni quotidiani del minore da affidare (punto 7: profilo ribadito in un protocollo del 2016) e che i genitori, nel richiedere l'affido condiviso della prole, prevedano nelle rispettive istanze tempi paritetici ed equipollenti di frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori (cosiddetto affido fisicamente condiviso: punto 8).

Tuttavia, proprio perché si tratta di un "protocollo", ovverosia della codificazione di un'intesa raggiunta in ambito locale nel contesto delle cosiddette *best practice*, con la finalità di perseguire la maggiore uniformità di orientamenti possibile su determinate questioni di diritto processuale o sostanziale, privo di valore cogente (restando l'interpretazione della legge di esclusivo appannaggio del giudice adito), non rientra tra le competenze del Ministero la diffusione dello stesso in altre realtà giudiziarie.

Più in generale, si ricorda che il Ministro ha presentato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il disegno di legge n. 2953 di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica, ove si trova ad oggi all'esame della Commissione Giustizia in sede referente. Con tale atto, il Governo viene delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che istituisca il "tribunale della famiglia e della persona", mediante sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori. Esse dovranno svolgere le loro attività in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alla natura dei procedimenti, con magistrati assegnati in via esclusiva e tenuti, altresì, a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, "aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche e di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore". Tutto ciò, come recita la delega, anche per "assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infan-

zia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore".

In conclusione, preme rassicurare che il tema proposto, in ragione della sua delicatezza e rilevanza sociale, è alla costante attenzione del dicastero.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, GAETTI, MARTON, CAPPELLETTI, MORONESE, BERTOROTTA, PUGLIA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, PAGLINI, GIARRUSSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

i prefetti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico, anche sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera;

venerdì 29 aprile 2016, si è riunito il Consiglio dei ministri nella seduta n. 115, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti;

in tale occasione, il Consiglio dei ministri ha deliberato un movimento di prefetti (come da allegato 1 al verbale del Consiglio) da cui si apprende della nomina a prefetto della dottoressa Fabia D'Andrea e della dottoressa Maria Teresa Sempreviva;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la scelta su chi destinare alla nomina dovrebbe comprendere una rosa di candidati, che presentano *curricula* ricchi di esperienze maturate, negli uffici sia centrali che periferici. Inoltre, particolare valore dovrebbe essere accordato a coloro che sono stati impegnati in commissariamenti per mafia nelle zone ad alto tasso di infiltrazione della criminalità organizzata, trattandosi di incarichi delicati, difficili e ad alto rischio, come dimostrano i frequenti episodi di minaccia subiti dai commissari prefettizi;

tali requisiti parrebbero risultare carenti, se non del tutto assenti, in capo ai 2 nominativi indicati, dal cui *curriculum* professionale non si evincerebbe alcun commissariamento difficile, né alcun incarico di vicario in Prefetture importanti, né incarichi di capo di gabinetto in grandi sedi,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo abbia posto in essere, ai fini della proposta di nomina a prefetto, poi deliberata del Consiglio dei ministri, della dottoressa D'Andrea e della dottoressa Sempreviva;

se non ritenga che, nella scelta di quello che rappresenta il massimo organo amministrativo periferico, il terminale politico-operativo dell'apparato della sicurezza, l'agente elettorale del Governo, il motore della vita economica e sociale della provincia ed il tutore dell'ente locale, sarebbe opportuno considerare le professionalità maturate con esperienza pluriennale sul campo sia negli uffici centrali che periferici (soprattutto in territori "difficili"), nonché libere da legami politici.

(4-05774)

(11 maggio 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si richiama l'attenzione sulla nomina delle dottoresse Fabia D'Andrea e Maria Teresa Sempreviva alla qualifica di prefetto, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 aprile 2016. Al riguardo, si chiede di conoscere le valutazioni poste in essere dal Ministro nel proporre tali nomine. Si intende subito confermare che l'attitudine dei predetti dirigenti ad assolvere le funzioni corrispondenti alla qualifica superiore di prefetto è stata valutata in base alle elevate capacità dimostrate nell'espletamento delle funzioni, nell'ambito dei rispettivi percorsi professionali.

La dottoressa Fabia D'Andrea ha prestato servizio in strutture di rilevante importanza, sia centrali che periferiche, quali la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Genova, la segreteria di un Sottosegretario di Stato del Ministero, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ove ha disimpegnato l'incarico di responsabile delle relazioni sindacali e di responsabile della segreteria di sicurezza presso l'Ufficio I. Successivamente ha svolto, per diversi anni, le funzioni di responsabile per i rapporti interistituzionali nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro. Dal dicembre 2010, inoltre, è stata comandata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze della struttura di missione relativa al contenzioso delle aree demaniali del Comune di Castel Volturno e successivamente, in posizione di fuori ruolo, ha disimpegnato, dapprima, l'incarico di capo della se-

greteria particolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e, dal maggio 2013, quello di capo della segreteria del Ministro della salute, acquisendo una particolare competenza sul funzionamento anche di altre pubbliche amministrazioni.

Anche la dottoressa Maria Teresa Sempreviva, nel corso della carriera, ha prestato servizio presso rilevanti uffici, sia periferici che centrali, acquisendo un'approfondita conoscenza delle attribuzioni di questa amministrazione, nonché del funzionamento anche di altre pubbliche amministrazioni. Inizialmente assegnata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano, ha svolto la propria attività, presso tale sede, presso vari settori, acquisendo un'approfondita conoscenza delle attribuzioni prefettizie. Nel 1998 è stata, poi, destinata all'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, ove si è occupata, dapprima, della predisposizione dei regolamenti di semplificazione amministrativa, di cui alle "leggi Bassanini" e, in seguito, dei decreti governativi concernenti la riforma dei Ministeri prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché del monitoraggio dello stato di attuazione della riforma. Successivamente, ha prestato servizio presso la segreteria tecnica del nucleo semplificazioni norme e procedure della stessa struttura. Rientrata nei ruoli di appartenenza, è stata assegnata all'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno, ove si è occupata di provvedimenti normativi concernenti lo stato giuridico del personale e dell'ordinamento della pubblica amministrazione. Dal luglio 2006 ha disimpegnato l'incarico di capo della segreteria di un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno e, successivamente, è stata assegnata al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Dal febbraio 2010, per circa 4 anni, ha diretto l'Ufficio ordine e sicurezza pubblica presso il gabinetto del Ministro, dimostrando elevatissime capacità ed acquisendo una specifica conoscenza delle competenze di questa amministrazione. Dal 30 maggio 2014 è stata preposta alla segreteria tecnica del Ministro, incarico proprio della qualifica superiore.

Si aggiunge che i requisiti professionali posseduti dai dirigenti rientrano pienamente nei criteri fissati dall'amministrazione per la nomina a prefetto, che prevedono: il possesso della qualifica di viceprefetto da almeno 5 anni, alla data della proposta di nomina, il conseguimento, per un quinquennio, di una valutazione finale corrispondente a quella massima; lo svolgimento, nei 5 anni precedenti, di incarichi di particolare rilevanza.

Tutti i viceprefetti in possesso di tali requisiti sono stati inseriti, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco nominativo dei viceprefetti giudicati idonei alla nomina a prefetto. L'elenco è stato sottoposto al Ministro che, nell'effettuare le proposte di nomina al Consiglio dei ministri, ha scelto i viceprefetti che avevano dimostrato, in misura preminente, di possedere i requisiti per svolgere le delicate funzioni connesse alla qualifica di prefetto. Ciascuno dei provvedimenti di nomina ha evidenziato le motivazioni di tali scelte.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(17 novembre 2016)

GINETTI, CARDINALI, CASSON, FILIPPIN, PEZZOPANE, LO GIUDICE, MIRABELLI, MANASSERO, D'ADDA, DALLA ZUANA, CIRINNA', MATTESINI, SOLLO, ALBANO, CUOMO, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, CORSINI, CUCCA, LUCHERINI, SCALIA, PADUA, FAVERO, RICCHIUTI, SPILABOTTE, FILIPPI, LE PRI, SANTINI, IDEM, PAGLIARI, CANTINI, FASIOLO, FERRARA Elena. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nell'anno 2003 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia ha avviato un progetto sperimentale con il quale affidava la gestione delle mense di 10 istituti penitenziari (Trani, Siracusa, Ragusa, Rebibbia circondariale, Rebibbia reclusione, Torino, Milano Bollate, Rieti, Padova e Ivrea) a società cooperative sociali, le quali si avvalevano del lavoro prestato da detenuti, retribuito e accompagnato da corsi di formazione professionale;

tale sperimentazione veniva valutata positivamente dall'allora capo del Dipartimento, dottor Giovanni Tamburino, sia in termini di recupero educativo dei detenuti, di attestazione di qualificazioni professionali spendibili all'esterno del carcere, sia in termini di gestione dell'attività di mensa per la qualità del prodotto e la capacità di controllo della qualità delle diverse forniture in entrata;

il progetto è stato finanziato dal DAP e, successivamente, dalla Cassa per le ammende, rinnovato di anno in anno sino al 2014;

considerato che tale progetto di inserimento lavorativo da sperimentale avrebbe potuto essere esteso ad altri istituti anche in relazione ai risultati positivi ottenuti in termini di minor tasso di recidiva dei detenuti, che,

una volta scontata la pena ed immessi nel mondo esterno, riuscivano a trovare lavoro proprio grazie all'esperienza lavorativa maturata in carcere;

vista la circolare ministeriale con la quale si comunicava ai 10 istituti penitenziari italiani la proroga dei progetti sperimentali sino al 15 gennaio 2015 ed il conseguente ritorno alla gestione delle mense all'amministrazione penitenziaria, annullando di fatto il percorso di sperimentazione di tale progetto di rieducazione in carcere;

considerato inoltre che il lavoro e la formazione professionale costituiscono gli strumenti più significativi con finalità di recupero sociale e reinserimento, come disposto dall'art. 27 della Costituzione che assegna alla pena una funzione rieducativa;

vista la recente previsione di rifinanziamento della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge Smuraglia), per la riduzione dei contributi e oneri fiscali per le imprese che intendono assumere detenuti,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni e gli indirizzi di politica penitenziaria a sostegno della scelta di interrompere tale sperimentazione nei 10 istituti italiani;

se si sia valutato il costo attuale e reale di tale ritorno alla gestione diretta delle cucine, anche rispetto alla capacità di controllo della qualità dei prodotti alimentari;

in che modo il Ministro in indirizzo intenda compensare, negli istituti penitenziari in cui verrà meno il progetto, la perdita di opportunità trattamentali e rieducative volte al reinserimento sociale dei detenuti;

se non ritenga che l'interruzione della collaborazione con imprese esterne leda il tentativo di realizzare una maggior apertura al mondo esterno dei luoghi di detenzione per una preparazione al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti.

(4-03245)

(14 gennaio 2015)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo affronta temi importanti, cui il Ministero sta dedicando da tempo sforzi significativi: le nuove modalità dell'esecuzione penale, il lavoro quale mezzo per realizzare un'effettiva rieducazione dei detenuti e, al contempo, una sensibile riduzione del ri-

schio di recidiva sono temi su cui sono state compiute approfondite riflessioni nell'ambito degli stati generali dell'esecuzione penale, da poco conclusi, i cui esiti confluiranno nella riforma in corso dell'ordinamento penitenziario. Si chiede, più in particolare, di indicare le ragioni per cui è stato deciso di interrompere l'iniziativa, realizzata in 10 istituti penitenziari, che affidava il confezionamento dei pasti per i detenuti ad alcune cooperative che si impegnavano ad impiegare manodopera detenuta.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che l'obiettivo del progetto, sovvenzionato con fondi provenienti dalla "Cassa delle ammende", era quello di dare impulso alle attività di *catering* e di produzione di alimenti da forno, favorendo così l'espansione delle attività commerciali ed ampliandone il volume di affari, con l'effetto di incrementare il numero dei detenuti lavoranti e di ridurre, al contempo, progressivamente la somma giornaliera versata alle cooperative per la preparazione dei pasti per i detenuti. Ha precisato, tuttavia, che la disciplina normativa della Cassa delle ammende prevede che l'erogazione di contributi sia temporalmente limitata e finalizzata a progetti che si dimostrino in grado di proseguire autonomamente, ossia senza sovvenzioni ulteriori.

Nel caso di specie, invece, il contributo giornaliero corrisposto dalla Cassa per il confezionamento dei pasti per singolo detenuto non è diminuito, ed anzi, in alcuni casi, è addirittura aumentato, finendo per assumere la veste di un vero e proprio corrispettivo, anziché quella del sovvenzionamento di un progetto in grado di reperire commesse esterne, ampliare il volume di affari dell'attività e, con esso, il numero dei detenuti lavoranti. La Cassa delle ammende aveva finito così per impiegare gran parte delle proprie risorse per finanziare il servizio mensa di soli 10 istituti e, giunti alla scadenza del termine fissato per il cosiddetto periodo di *start-up*, l'eventuale ulteriore protrazione del progetto avrebbe significato la sostanziale elusione delle procedure previste per garantire la concorrenza.

Ciò detto, deve evidenziarsi che i buoni risultati raggiunti sotto il profilo della formazione dei detenuti, hanno indotto l'amministrazione a tentare nuove strade per la realizzazione di progetti analoghi. È stato, quindi, rivolto alle cooperative l'invito a presentare alla Cassa delle ammende singoli progetti economicamente sostenibili per il proseguimento delle attività svolte o per l'avvio di nuove produzioni e servizi. Grazie a tale iniziativa sono stati avviati una serie progetti importanti in alcuni istituti del territorio.

Presso l'istituto penitenziario di Trani è stato approvato e finanziato, per un importo di 21.238 euro, il progetto "Taralli di Trani", in partenariato con la cooperativa sociale "Campo dei Miracoli". Il progetto ha consentito di impiegare 4 detenuti con contratto *part-time* per 4 ore al giorno. Gli 800 chili di taralli da forno prodotti mensilmente vengono commercializzati presso i punti vendita del commercio equo e solidale della consorzio CTM Altromercato che sono presenti in tutta Italia, e nei negozi specializzati di Bari e Matera, oltre che presso i punti vendita del gruppo di acquisto

solidale del territorio pugliese. Inoltre, lo scorso settembre, la cooperativa Campo dei Miracoli, nella prospettiva di ampliare la produzione, ha organizzato un corso di "biscotteria" con lo *chef* pasticciere Cosimo Maddalena della scuola di cucina "Aniceverde" di Trani, cui hanno partecipato 7 detenuti che hanno ricevuto un attestato di partecipazione, utilmente spendibile in una futura attività lavorativa.

La cooperativa "Sprigioniamo sapori" già da tempo produce, all'interno della casa circondariale di Ragusa, prodotti dolciari tipici del territorio ibleo impiegando manodopera detenuta. Proprio per sostenere e dare ulteriore slancio a questa attività di produzione dolciaria, l'amministrazione ha anche sostenuto i costi per i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dei locali, peraltro recentemente completati nel mese di giugno 2016. Attualmente, dunque, presso il laboratorio lavorano stabilmente due detenuti e un terzo verrà assunto a breve.

Inoltre, sono in fase di istruttoria e di analisi due progetti presentati dalla casa di reclusione di Padova, in partenariato con il consorzio sociale "Giotto" e la "Work Crossing". Il primo progetto, chiamato "Miglioriamo il lavoro", chiede un finanziamento di 865.144,20 euro per la ristrutturazione di capannoni per il consolidamento di attività esistenti. Il secondo progetto, denominato "La via del pane", richiede un finanziamento di 1.024.297,20 euro per la ristrutturazione dei locali dell'ex pasticceria e di alcuni capannoni antistanti.

Particolarmente articolato e ben riuscito è il progetto realizzato presso la casa di reclusione di Milano Bollate, in partenariato con la cooperativa sociale "ABC" e l'istituto professionale alberghiero di Stato "Paolo Frisi" di Milano. Presso tale istituto penitenziario è stato, infatti, realizzato "InGalera", il primo ed unico ristorante in un carcere, aperto al pubblico sia di giorno che di sera, in cui lavorano 100 detenuti, seguiti da uno *chef* e un *maitre* professionisti. Il ristorante è sorto con l'obiettivo di offrire ai detenuti regolarmente assunti la possibilità di riappropriarsi o di apprendere la cultura del lavoro, di avviare un percorso di formazione professionale e di responsabilizzazione, mettendoli in rapporto con il mercato, il mondo del lavoro e la società civile. Inoltre, grazie alla sezione carceraria dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, i detenuti studenti possono svolgervi lo *stage* obbligatorio per il conseguimento del diploma alberghiero.

Le iniziative ed i progetti sin qui descritti mostrano l'impegno che il Ministero sta approfondendo per giungere ad una rimeditazione profonda del sistema dell'esecuzione penale che passi, dunque, anche attraverso forme di responsabilizzazione e di effettiva rieducazione e risocializzazione dei detenuti.

Preme ricordare, in proposito, anche il gruppo di lavoro recentemente avviato presso il dicastero, di concerto con il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, proprio con l'obiettivo di individuare figure giuridiche e tipologie contrattuali per il lavoro dei detenuti ipotizzate nel tavolo tematico n. 8 degli stati generali dell'esecuzione penale, specificamente dedicato a tale complessa questione.

Pertanto, si rassicura circa l'importanza che il Ministero continuerà ad attribuire a questo tema in tutte le sue complesse declinazioni, nella prospettiva di ricondurre concretamente la pena ai principi di dignità della persona ed alla finalità di rieducazione che la Carta costituzionale ad essa attribuisce.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

MARCUCCI, RICCHIUTI, FABBRI, LO GIUDICE, VALENTINI, LAI, COCIANCICH, DEL BARBA, ASTORRE, VATTUONE, DI GIORGI, GUERRIERI PALEOTTI, MIRABELLI, CANTINI, PUGLISI, MARINO Mauro Maria, SCALIA, IDEM, CIRINNA', SAGGESE, PEZZOPANE, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO, GOTOR, MICHELONI, D'ADDA, CUOMO, FEDELI, MATTESINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi il sindacato di polizia Sappe ha denunciato la presenza nel carcere genovese di Pontedecimo di una mamma con un bambino di 20 giorni. La detenuta, di nazionalità cinese, è soggetta a provvedimento di custodia cautelare per il reato di sfruttamento della prostituzione ed è stata arrestata nonostante avesse ancora sul corpo i punti di sutura del parto;

tutto questo avviene, nonostante la legge n. 62 del 2001 recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" disponga all'art. 1, comma 1: "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";

la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano";

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

considerato che:

sulla base della legge citata, la detenzione della donna, con il neonato, nel carcere genovese è da considerarsi illegittima;

in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li esponano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i principi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'art. 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'art. 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori e all'art. 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare il rispetto delle norme vigenti per il caso della detenuta cinese;

se non intenda informare il Parlamento sul numero di Istituti a custodia attenuata per detenute madri e di case famiglia esistenti in Italia.

(4-01787)

(5 marzo 2014)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, traendo spunto dalla notizia della presenza, nel carcere genovese di Pontedecimo, di una giovane donna di nazionalità cinese, madre di un neonato di 20 giorni, viene posto all'attenzione il delicato tema delle tutele e dei limiti posti dalla legge a salvaguardia delle detenute madri, sollecitando l'adozione di tutte le misure più opportune. È un tema su cui il Ministero si è particolarmente impegnato nel corso dell'ultimo anno, realizzando importanti progressi e modalità custodiali maggiormente rispettose della maternità delle donne detenute.

Dalle puntuali informazioni acquisite presso la Procura della Repubblica di La Spezia, si è appreso che, effettivamente, la signora Zheng Chunmiao il 23 agosto 2013 era stata raggiunta da ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, in relazione ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tuttavia, secondo

quanto precisato nella nota della Procura, dagli atti di indagine nessun riferimento vi era al fatto che l'indagata avesse un figlio di pochi giorni, né che nel corso delle indagini si trovasse in stato di gravidanza. Infatti, il giorno successivo all'esecuzione dell'ordinanza ed alla lettura del verbale di esecuzione, dal quale è emerso che la signora Zheng era stata condotta presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo unitamente al proprio figlio Zhang Massimo Jin Cai, nato il 6 agosto 2013, al termine dell'interrogatorio di garanzia il giudice per le indagini preliminari, con parere favorevole del pubblico ministero, ha ordinato l'immediata scarcerazione della signora, sostituendo la misura cautelare inizialmente disposta con quella degli arresti domiciliari. Successivamente, secondo quanto comunicato, anche tale misura è stata revocata e, in data 21 novembre 2013, la signora Zheng è stata rimessa in libertà.

In relazione al tema più generale relativo allo stato di attuazione della legge n. 62 del 2011 che ha introdotto disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che, allo stato, sono operativi sul territorio nazionale 4 Icam, i quali, secondo dati aggiornati al 19 ottobre 2016, ospitano complessivamente 32 detenute madri ed i loro figli.

In particolare, l'Icam di Milano, che ha una capienza di 12 posti, ospita 5 detenute madri ed i loro 5 bambini; l'Icam di Venezia, che ha una capienza di 18 posti, ed è destinato a soddisfare anche le esigenze dell'Emilia-Romagna, ospita 9 detenute madri, con 12 bambini; l'Icam di Senorbì, in Sardegna, ha una capienza di 6 posti, ma fino ad oggi non ha ancora ospitato nessuno; l'Icam di Torino, che ha una capienza di 14 posti, e che soddisfa anche le esigenze della Liguria, ospita 6 detenute madri e 9 bambini. Un quinto Icam è stato recentemente istituito trasformando la casa di reclusione a custodia attenuata per tossicodipendenti di Lauro: sono in corso di completamento gli ultimi lavori di adeguamento della struttura e le attività di collaudo.

Preme evidenziare che le strutture sin qui riferite non esauriscono l'azione programmata in questo settore dal Governo. Il Ministero, infatti, sta continuando a lavorare nella direzione di ampliare la rete degli istituti a custodia attenuata sul territorio nazionale, in modo da garantire alle detenute un'effettiva prossimità territoriale in grado di sostenere e favorire le relazioni genitoriali e familiari. Infatti, è in corso la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'Icam di Roma presso l'edificio chiamato "Casa del Fattore" ed i lavori di ristrutturazione dell'immobile sono già inseriti nel programma di edilizia penitenziaria per il 2016. In Toscana sono stati riavviati, dopo un periodo di sospensione, i progetti per la ristrutturazione di un Icam a Firenze, presso un edificio messo a disposizione dall'opera pia "Madonnina del Grappa". In Sicilia, il progetto di riconversione in Icam della struttura a custodia attenuata "Carmen Salpietro", che ospitava internati dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha già superato lo studio di fattibilità per i necessari interventi di adeguamento.

Preme evidenziare che l'impegno del Ministero sul tema della tutela delle detenute madri si è tradotto anche nella creazione di apposite sezioni nido in 18 istituti penitenziari, nonché nella ormai prossima realizzazione della prima casa famiglia protetta. In proposito, preme sottolineare che il 27 ottobre 2016 è stato sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Roma e la fondazione "Poste insieme", per l'avvio del progetto "La casa di Leda" volto alla realizzazione della prima casa famiglia protetta, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 62 del 2011. Il protocollo prevede che la casa famiglia protetta, che sarà intitolata a Leda Colombini, abbia sede in Roma presso un immobile confiscato alla mafia, situato nel quartiere dell'Eur. La struttura è stata resa agibile attraverso interventi di manutenzione effettuati da detenuti ristretti presso l'istituto di Rebibbia e gli arredi sono stati donati dall'Ikea, che dovrebbe provvedere alla consegna proprio nei prossimi giorni. Il sostegno finanziario dell'opera è affidato al Dipartimento delle politiche sociali e sussidiarietà del Comune di Roma e alla fondazione Poste insieme. La casa famiglia protetta di Roma sarà la prima struttura di questo genere attivata sul territorio italiano, ed è destinata ad ospitare sino a 6 genitori con bambini sino ai 10 anni di età.

Si ricorda in conclusione che, nel solco delle iniziative intraprese e sin qui ripercorse, si inserisce anche l'importante protocollo d'intesa con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'associazione "Bambini-senzasbarre" *onlus*, sottoscritto il 6 settembre 2016, volto proprio a favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti ed i loro figli, nella salvaguardia del superiore interesse dei minori.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

RICCHIUTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

su "Il Sole-24 ore" del 14 luglio 2015, a pag. 21, viene data notizia della visita del Ministro della giustizia Orlando, a Londra, nel corso della quale egli si sarebbe vantato della riduzione dei tempi delle cause trattate dalla sezione specializzata dei tribunali civili per le imprese;

Orlando avrebbe anche sostenuto che tale risultato sarebbe una conseguenza degli interventi operati in materia di geografia giudiziaria, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici del giudice di pace e delle sedi distaccate;

la realtà, purtroppo, a quanto risulta all'interrogante è ben diversa, poiché la durata dei processi civili è ancora eccessiva: per esempio, una causa in materia condominiale o di possesso può durare fino a 5 anni in primo grado, se non di più, e la chiusura delle sezioni distaccate (come per esempio quella di Desio, in provincia di Monza e Brianza) ha comportato un sovraccarico di lavoro per le sedi più grandi, come nel caso del tribunale di Monza, ormai al collasso,

si chiede di sapere quali siano i dati in possesso del Ministro in indirizzo sullo smaltimento dell'arretrato civile e quali ragioni lo abbiano indotto a sostenere che il miglioramento della situazione sia dovuto ad un effetto della soppressione degli uffici del giudice di pace e delle sedi distaccate.

(4-04273)

(14 luglio 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Va, peraltro, evidenziato come l'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che "si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei depu-

tati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri; né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione".

Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di *referendum* popolare abrogativo presentata dai Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sulla riforma della geografia giudiziaria, si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2014, ne ha dichiarato l'inammissibilità.

La valutazione degli effetti della riforma è costantemente monitorata attraverso un'apposita commissione, istituita con decreto ministeriale 19 settembre 2013 con lo specifico compito di verificare lo stato di realizzazione della riforma, osservare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale sulla operatività degli uffici giudiziari e proporre soluzioni organizzative e normative per superare le eventuali criticità riscontrate.

Al percorso di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie sono state affiancate plurime misure, di tipo normativo ed organizzativo, finalizzate a migliorare il livello di efficienza dei servizi e la qualità della risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. I risultati raggiunti nella giustizia civile in questi ultimi anni testimoniano l'efficacia degli strumenti messi in campo, a partire proprio dai programmi di riduzione dell'arretrato civile. Nonostante i magistrati italiani registrino costantemente una produttività tra le più alte in Europa ed in costante incremento, sia in termini di numeri assoluti, sia in termini di efficacia nello smaltimento dell'arretrato, al giugno 2013 erano circa 5 milioni e 200.000 le cause civili pendenti.

L'impegno riformatore, sempre nella linea di necessaria complementarietà tra interventi di carattere normativo e di innovazione organizzativa, ha investito i fondamentali assetti del processo civile, con l'obiettivo di ridurre i carichi di lavoro e l'arretrato, nel contempo favorendo un'opportuna azione di diffusione nell'intera rete degli uffici giudiziari e delle esperienze organizzative più virtuose.

Oggi si può ragionevolmente ritenere, con il conforto delle statistiche a consuntivo, particolarmente capillari e attendibili anche grazie alla ormai completa possibilità di utilizzo per i dati del settore civile del *data warehouse*, che le misure normative ed organizzative adottate hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati.

Alla data del 30 giugno 2016, il totale nazionale dei fascicoli pendenti, secondo l'analisi dei dati forniti dagli uffici, raccolti ed elaborati dalla Direzione generale di statistica nell'ambito di un monitoraggio periodico pubblicato sul sito istituzionale, risulta, al netto dell'attività del giudice tute-

lare, pari a 3.886.285 procedimenti, confermando il *trend* decrescente degli anni precedenti.

Positivo corollario della riduzione delle iscrizioni e delle pendenze è il contenimento dei tempi di durata delle cause civili. Per la prima volta, nell'agosto 2016, i tempi medi di definizione in primo grado sono scesi a 992 giorni, sotto il tetto dei 1.000. In particolare, i tempi medi di definizione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese sono passati da 1.155 giorni del 2012 agli 870 giorni del 2015.

La significativa diminuzione della tempistica di trattazione dei procedimenti civili è dato particolarmente significativo, dal momento che rappresenta elemento qualitativo della risposta di giustizia per il cittadino, nonché indicatore chiave di valutazione per gli organismi internazionali. L'inversione di tendenza registrata è stata, infatti, recepita ed evidenziata positivamente anche dalla Banca mondiale nel suo ultimo rapporto annuale "Doing Business" 2016, nel quale l'Italia ha guadagnato, anche grazie al miglioramento dei tempi di trattazione del contenzioso commerciale, 36 posizioni nel *ranking* mondiale (dalla 147a posizione alla 111a).

Anche per quanto riguarda l'arretrato civile, nel suo complesso, si registra una significativa riduzione, con un carico nazionale che, partendo dai quasi 6 milioni di procedimenti a fine 2009, nel 2014 è sceso a 4,9 milioni.

I positivi risultati raggiunti anche in termini di riduzione dell'arretrato testimoniano l'efficacia dei numerosi interventi posti in essere, sia di carattere normativo sotto il profilo della deflazione delle cause in entrata, sia organizzativo, allo scopo di velocizzare i tempi di definizione.

L'efficienza della giustizia civile è un fattore decisivo per la ripresa economica del Paese, oltre che fondamentale terreno di contatto quotidiano per rinnovare nei cittadini la fiducia nelle istituzioni e la cultura della legalità.

In tale prospettiva devono essere inquadrati gli interventi normativi con i quali sono state introdotte forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all'istituto della negoziazione assistita, complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituti per i quali sono stati previsti anche meccanismi di incentivazione fiscale.

Analogamente si può dire per la complessa serie di interventi normativi che sono stati finalizzati, in attesa di un'organica revisione della disciplina dell'insolvenza, secondo linee progettuali definite attraverso il lavoro della commissione Rordorf e già trasfusa in uno schema di disegno di legge delega, alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure ese-

cutive, ma anche alla ridefinizione di nodi strutturali essenziali alla trasparenza del mercato delle imprese e del sistema del credito, come quelli coincidenti con la previsione dell'istituzione, da attivare nel 2017, del portale unico delle vendite giudiziarie e del registro dei crediti, nell'ovvia evidenza dei riflessi negativi che può produrre una gestione non adeguata della crisi di impresa, sia in termini strettamente economici, che di immagine del Paese rispetto ai *competitor* stranieri. In proposito, si può ragionevolmente ritenere che il *deficit* competitivo del Paese possa essere colmato, contestualmente creando le condizioni per una duratura crescita economica, anche per il tramite di un ripensamento complessivo del sistema processuale fallimentare.

Accanto all'azione riformatrice realizzata sul piano normativo, sono stati adottati specifici interventi di orientamento e sostegno agli uffici giudiziari, al fine di un coerente sviluppo di attività uniformi nella gestione dei flussi.

Con il progetto "Piano Strasburgo 2", elaborato nel corso del 2015 dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sulla scorta dei risultati del censimento speciale dell'arretrato civile iniziato nell'anno 2014, positivamente valutato anche dal Consiglio superiore della magistratura, sono stati messi a disposizione di tutti gli uffici giudiziari strumenti utili per abbattere l'arretrato, proponendo di adottare nell'impostazione del lavoro, quale criterio di calendarizzazione delle cause da decidere, quello dell'assoluta priorità per i procedimenti di più risalente iscrizione.

Proprio per incrementare al massimo la comunicazione permanente tra Ministero e uffici giudiziari, nella prospettiva di accrescere i processi di responsabilizzazione di tutti gli attori del mondo della giustizia verso la massimizzazione del livello di servizio ai cittadini e creare un proficuo confronto, gli esiti del monitoraggio inerente alla giustizia civile e penale, curato dal Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria sulla scorta dei dati forniti dagli uffici, viene pubblicato, con aggiornamenti trimestrali, sul sito istituzionale del Ministero.

I risultati raggiunti si sono senz'altro giovati anche della razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, consentendo un più proficuo investimento delle risorse, umane e materiali, dell'amministrazione della giustizia, come dimostrato dai dati statistici pubblicati e dagli osservatori internazionali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

ROMANI Maurizio, BENCINI, MOLINARI, BIGNAMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

legge n. 40 del 2001 ha introdotto importanti modifiche al codice di procedura penale favorendo l'accesso delle madri con minori a carico alle misure cautelari alternative alla detenzione;

la legge n. 62 del 2011 dispone all'articolo 1, comma 1, che quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) ove istituito;

prevede, all'articolo 4, che entro 180 giorni il Ministro della giustizia determini, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge n. 354 del 1976, e successive modifiche. Introduce inoltre la possibilità in capo al Ministro di stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette;

lo stanziamento economico previsto dalla legge n. 62 del 2011 per l'attivazione ed il funzionamento degli istituti a custodia attenuata per detenute madri è stato di 11,7 milioni di euro;

l'8 marzo 2013 il Ministro ha emanato il decreto che regola le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette. Queste devono avere caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore, e possono ospitare non oltre 6 nuclei di genitori con i rispettivi figli;

dai dati trasmessi dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria emerge che, al 21 maggio 2015, erano complessivamente presenti negli istituti penitenziari, ICAM o sezioni nido presso gli istituti penitenziari 36 detenute madri con 38 minori;

il 9 giugno 2015, rispondendo alla Camera dei deputati all'atto di sindacato ispettivo 3-00492 relativo all'effettiva attuazione degli ICAM, il Sottosegretario di Stato per la giustizia ha informato che, oltre alla struttura milanese nata nel 2007, si è provveduto alla realizzazione di analoga struttura a Venezia nel luglio 2013, a cui nell'ultimo periodo si sono aggiunti: l'ICAM di Senorbì, in Sardegna, istituito il 12 giugno 2014, in grado, ad oggi, di ospitare 6 detenute madri e un detenuto padre; l'ICAM di Torino, entrato in funzione il 20 aprile 2015, che ospiterà anche l'utenza della Liguria;

per la Toscana, il 29 gennaio 2015 è stato approvato il progetto di ristrutturazione dell'immobile, destinato ad ICAM, di proprietà dell'opera pia "Madonnina del Grappa" e la cessione in comodato d'uso all'amministrazione penitenziaria era prevista per febbraio 2016. Per la Campania, è stato predisposto il progetto volto a destinare la struttura di Lauro a ICAM, al fine di accogliere anche l'utenza delle regioni Abruzzo e Molise. L'avvio dei lavori era previsto entro la fine del 2015;

considerato che:

a distanza di 5 anni dall'approvazione della legge n. 62 del 2011 l'istituto a custodia attenuata che avrebbe dovuto accogliere in Toscana le detenute madri con i loro figli, comprese quelle provenienti dal carcere di Sollicciano già al centro di molte denunce per le condizioni di detenzione, sembra lontano dall'essere attivato;

il mantenimento della relazione tra madre e bambino, come fondamento delle misure cautelari alternative a favore delle detenute madri, ed in linea con quanto stabilito dalla Convenzione per i diritti del fanciullo, rende queste strutture lo strumento più adeguato per tutelare l'interesse superiore del minore. Naturalmente a condizione che vi siano le risorse adeguate;

molto può essere fatto, anche dal punto di vista normativo, sul piano dell'accesso alle misure alternative. L'accesso è infatti limitato ai casi in cui non vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Va detto che se, da un lato, l'esclusione dall'accesso a misure alternative alla detenzione da parte di chi si è macchiato di crimini particolarmente gravi, come ad esempio la criminalità organizzata, appare di buon senso, dall'altro, è necessario considerare che nella maggior parte dei casi il mancato accesso a misure alternative è legato alla recidiva. Questo impedisce alla detenuta di beneficiare delle misure alternative anche qualora reitri più volte un reato minore,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'applicazione della legge n. 62 del 2011;

quale sia lo stato di avanzamento dell'attivazione degli istituti a custodia attenuata per detenute madri che ancora non risultano operativi;

quanto degli 11,7 milioni di euro stanziati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 62 del 2011, sia stato impiegato ed in quale modo;

se intenda stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 62 del 2011;

se non ritenga utile rivedere i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione in favore delle detenute madri, con l'obiettivo di renderli più equi e nell'interesse primario della tutela del minore.

(4-05233)

(4 febbraio 2016)

RISPOSTA. - In relazione al tema relativo allo stato di attuazione della legge n. 62 del 2011 che ha introdotto disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che, allo stato, sono operativi sul territorio nazionale 4 Icam, i quali, secondo dati aggiornati al 19 ottobre 2016, ospitano complessivamente 32 detenute madri ed i loro figli.

In particolare, l'Icam di Milano, che ha una capienza di 12 posti, ospita 5 detenute madri ed i loro 5 bambini; l'Icam di Venezia, che ha una capienza di 18 posti, ed è destinato a soddisfare anche le esigenze dell'Emilia-Romagna, ospita 9 detenute madri, con 12 bambini; l'Icam di Senorbì, in Sardegna, ha una capienza di 6 posti, ma fino ad oggi non ha ancora ospitato nessuno; l'Icam di Torino, che ha una capienza di 14 posti, e che soddisfa anche le esigenze della Liguria, ospita 6 detenute madri e 9 bambini. Un quinto Icam è stato recentemente istituito trasformando la casa di reclusione a custodia attenuata per tossicodipendenti di Lauro: sono in corso di completamento gli ultimi lavori di adeguamento della struttura e le attività di collaudo.

Preme evidenziare che le strutture sin qui riferite non esauriscono l'azione programmata in questo settore dal Governo. Il Ministero, infatti, sta continuando a lavorare nella direzione di ampliare la rete degli istituti a custodia attenuata sul territorio nazionale, in modo da garantire alle detenute un'effettiva prossimità territoriale in grado di sostenere e favorire le relazioni genitoriali e familiari. Infatti, è in corso la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'Icam di Roma presso l'edificio chiamato "Casa del Fattore" ed i lavori di ristrutturazione dell'immobile sono già inseriti nel programma di edilizia penitenziaria per il 2016. In Toscana sono stati riavviati, dopo un periodo di sospensione, i progetti per la ristrutturazione di un Icam a Firenze, presso un edificio messo a disposizione dall'opera pia "Madonnina del Grappa". In Sicilia, il progetto di riconversione in Icam della struttura a custodia attenuata "Carmen Salpietro", che ospitava internati dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha già superato lo studio di fattibilità per i necessari interventi di adeguamento.

Preme evidenziare che l'impegno del Ministero sul tema della tutela delle detenute madri si è tradotto anche nella creazione di apposite sezioni nido in 18 istituti penitenziari, nonché nella ormai prossima realizzazione della prima casa famiglia protetta. In proposito, preme sottolineare che il 27 ottobre 2016 è stato sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Roma e la fondazione "Poste insieme", per l'avvio del progetto "La casa di Leda" volto alla realizzazione della prima casa famiglia protetta, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 62 del 2011. Il protocollo prevede che la casa famiglia protetta, che sarà intitolata a Leda Colombini, abbia sede in Roma presso un immobile confiscato alla mafia, situato nel quartiere dell'Eur. La struttura è stata resa agibile attraverso interventi di manutenzione effettuati da detenuti ristretti presso l'istituto di Rebibbia e gli arredi sono stati donati dall'Ikea, che dovrebbe provvedere alla consegna proprio nei prossimi giorni. Il sostegno finanziario dell'opera è affidato al Dipartimento delle politiche sociali e sussidiarietà del Comune di Roma e alla fondazione Poste insieme. La casa famiglia protetta di Roma sarà la prima struttura di questo genere attivata sul territorio italiano, ed è destinata ad ospitare sino a 6 genitori con bambini sino ai 10 anni di età.

Si ricorda in conclusione che, nel solco delle iniziative intraprese e sin qui ripercorse, si inserisce anche l'importante protocollo d'intesa con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'associazione "Bambini-senzasbarre" *onlus*, sottoscritto il 6 settembre 2016, volto proprio a favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti ed i loro figli, nella salvaguardia del superiore interesse dei minori.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

ROMANO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", è stato istituito il Tribunale di Napoli nord con sede nel Castello aragonese di Aversa (Caserta);

a quanto risulta all'interrogante in data 9 agosto 2013 è stata sottoscritta apposita convenzione tra il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia con la quale si stabilivano le modalità di cessione di parti dell'immobile denominato Castello ara-

gonese e venivano concordati gli interventi di natura impiantistica per rendere autonomi sia il tribunale che la scuola di Polizia penitenziaria;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha conseguentemente provveduto ad eseguire notevoli lavori per "ridisegnare" gli spazi funzionali della scuola in modo che questa potesse essere idonea a vedersi assegnati corsi per oltre 100 allievi;

il presidente del tribunale ha recentemente richiesto ulteriori spazi in quanto il tribunale sta per entrare a pieno regime con l'arrivo di ulteriori magistrati e personale;

in data 9 ottobre 2014 l'ufficio del per le relazioni sindacali del Ministero ha portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali che sono in corso le procedure per la "soppressione della Scuola di Polizia penitenziaria di Aversa";

la scuola, senza alcun dispendio economico, potrebbe continuare ad esistere, garantendo i suoi alti livelli formativi;

sarebbe comunque possibile l'individuazione di nuova allocazione per la scuola presso altri spazi dello stesso immobile dove attualmente la stessa è presente o altro immobile disponibile nel territorio comunale,

si chiede di conoscere se risultino al Ministro in indirizzo le motivazioni sottese alla soppressione della scuola di Polizia penitenziaria di Aversa anche in considerazione che, in Campania, non ci sono altre strutture idonee ad accoglierla a meno di ingenti investimenti.

(4-02838)

(15 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Il tema della soppressione della scuola di Polizia penitenziaria di Aversa rientra nel più ampio disegno perseguito dal Governo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, realizzato con priorità con riguardo ai casi in cui si è riscontrata la sovrapposizione di enti con funzioni e compiti analoghi. Nel caso delle scuole di formazione, in particolare, è stata effettuata una valutazione complessiva, che ha tenuto conto di fattori oggettivi, quali: la contrazione delle assunzioni di nuovo personale, contenute in 2 decimi (e, ma solo per deroga, in 5 decimi) delle unità cessate nell'anno precedente; la riduzione a 6 mesi della durata del corso di formazione degli allievi agenti ed il conseguente accorciamento del periodo di utilizzo delle strutture formative; la razionalizzazione e la riduzione dei corsi di aggiornamento, legate alle esigenze di contenimento dei costi.

Già dal 2010 la competente articolazione ministeriale, nel procedere ad una ricognizione complessiva delle strutture destinate alla formazione del personale, aveva prospettato l'opportunità di ridurre il numero, risultando l'offerta sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze dell'amministrazione. Sulla scorta di tale analisi, nel 2012 era stata proposta al Ministro allora in carica una bozza di decreto che, pertanto, prevedeva la soppressione di 3 delle 9 strutture formative e, in particolare, quelle di Monastir e di Portici.

In un secondo momento, quando vennero istituiti nel 2013 i nuovi uffici giudiziari di Napoli Nord, si impose l'esigenza di coordinare e comporre necessità diverse, che si trovarono a concorrere. La scuola di Aversa, in tale contesto, venne sostituita a quella di Portici, in ragione della sua materiale ubicazione. La stessa si trovava, infatti, situata in una struttura che si prestava, logisticamente e geograficamente, ad accogliere adeguatamente i nuovi uffici giudiziari, essendo localizzata in un'area cruciale per il contrasto alla criminalità organizzata, come peraltro segnalato anche dal presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica territorialmente competenti. Né vi era la possibilità di far coesistere la scuola e gli uffici giudiziari all'interno della medesima struttura, posto che le esigenze di ampliamento degli ambienti degli uffici, emerse già nella primissima fase di avvio, si sono rivelate ingenti.

L'azione di razionalizzazione è successivamente proseguita, attraverso la previsione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", con cui è stato ridotto a 300 unità l'organico della dirigenza penitenziaria. In coerenza con la scelta operata, il successivo decreto ministeriale 2 marzo 2016, in materia di riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria, con l'obiettivo di riconoscere priorità funzionale agli istituti penitenziari, ha destinato a questi ultimi le risorse dirigenziali prima assegnate ai provveditorati soppressi, nonché quelle recuperate dalla riduzione dei posti di funzione dirigenziale a livello centrale e delle scuole.

All'esito di tale complessiva rivisitazione dell'assetto organizzativo, sono state mantenute le scuole di San Pietro Clarenza, Cairo Montenotte, Portici e Roma, e sono state previste come articolazioni ministeriali non dirigenziali della Direzione generale della formazione le strutture formative di Verbania, Parma e Sulmona.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

SAGGESE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha operato una riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, che è avvenuta attraverso la soppressione di alcuni Tribunali ordinari, ivi incluse le correlate sezioni distaccate e le Procure della Repubblica;

in particolare, il Tribunale di Nocera inferiore è stato interessato da un notevole ampliamento della propria competenza territoriale a seguito dell'accorpamento di due sezioni distaccate, Cava dei Tirreni e Mercato San Severino, in precedenza appartenenti ad altro ufficio giudiziario del medesimo distretto di Corte di appello, il Tribunale di Salerno;

per effetto di tale ampliamento la popolazione amministrata dal Tribunale di Nocera inferiore è passata dagli originari 272.623 abitanti agli attuali 394.362 abitanti, con un incremento pari al 31 per cento;

l'incremento non si è tuttavia tradotto in un aumento della dotazione organica, come invece avvenuto per altri casi analoghi;

il Tribunale di Ivrea, che dopo la revisione ingloba parte dei territori delle sopresse sezioni distaccate di Chivasso e Ciriè, ha visto rideterminata la propria dotazione organica in 18 magistrati giudicanti, con un incremento di 7 unità rispetto alla precedente dotazione, e in 6 magistrati requiranti, con un incremento di 2 unità;

il Tribunale di Spoleto, che dopo la revisione ingloba i territori delle sopresse sezioni distaccate di Foligno e Todi, vede rideterminata la propria dotazione organica in 11 magistrati giudicanti, con un incremento di 5 unità rispetto alla precedente dotazione, e in 4 magistrati requiranti, con un incremento di un'unità;

situazioni analoghe si registrano negli altri uffici giudiziari interessati dal riordino normativo;

nel caso del Tribunale di Nocera inferiore, pure a seguito di un incremento della popolazione amministrata, la dotazione organica ha subito un aumento di una sola unità per il settore giudicante mentre è rimasta addirittura invariata per quanto attiene alla Procura della Repubblica;

la situazione risulta oggettivamente aggravata dal fatto che il territorio interessato è caratterizzato, per un verso, da un elevato indice di criminalità comune e dalla presenza di organizzazioni criminali di stampo camorristico, per altro verso da una realtà socio-economica connotata da un'indubbia vocazione industriale ed imprenditoriale;

la maggior parte dei procedimenti in materia di criminalità organizzata istruiti nel distretto di Salerno riguardano reati commessi nell'agronocerino-sarnese e le relative udienze collegiali si celebrano innanzi al Tribunale di Nocera inferiore;

risulta peraltro annessa al Tribunale un'area caratterizzata dalla presenza di un importante polo industriale e dell'università degli studi di Salerno;

il Tribunale di Nocera inferiore risultava, fin dalla sua istituzione avvenuta nel 1992, sottodimensionato rispetto alle sue reali esigenze sia per il settore giudicante sia per quello requirente, tanto che già negli anni scorsi è stato a più riprese sollecitato un intervento per l'ampliamento della dotazione organica dei magistrati;

la gravità della situazione è stata segnalata agli organi istituzionali, Ministero e Consiglio superiore della magistratura, già al momento della formulazione della prima proposta ministeriale ("proposta Birritteri") e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore della riforma;

la segnalazione è avvenuta sia attraverso alcuni incontri organizzati dall'Associazione nazionale magistrati (ANM), alla presenza di rappresentanti istituzionali, sia attraverso una serie di documenti sottoscritti dai capi degli uffici e dagli organismi dell'ANM e dell'avvocatura, in cui è stato evidenziato che la scelta ministeriale è stata il frutto di un'erronea o incompleta valutazione del dato delle sopravvenienze, considerato quale principale parametro di riferimento in sede di determinazione delle nuove dotazioni organiche degli uffici giudiziari;

la necessità di un intervento in via di urgenza è stata, inoltre, rappresentata agli organismi ministeriali nel corso di alcuni incontri presso il Ministero della giustizia, in particolare con i sottosegretari e con il capo dipartimento;

il primo anno di operatività della riforma ha fatto registrare per l'ufficio giudiziario un consistente aumento del numero delle sopravvenienze, sia nel settore civile sia nel settore penale;

tale situazione, destinata ad aggravarsi nell'immediato futuro, determinerà a breve la paralisi dell'intero sistema giustizia nell'ambito del circondario, qualora non si provvedesse ad una revisione urgente delle dotazioni organiche e del personale amministrativo;

per il settore civile si registrano significativi aumenti nel numero delle sopravvenienze stimabili in una percentuale media superiore al 21 per cento, con punte di più del 50 per cento per quanto riguarda le separazioni giudiziali e del 30 per cento per quanto riguarda i divorzi;

per il settore penale, l'analisi del dato delle sopravvenienze nei primi 6 mesi del 2014 ha consentito di valutare per l'ufficio di Procura un aumento del numero dei procedimenti iscritti a Mod.21 (registro noti) di circa il 35 per cento rispetto ai primi 6 mesi dell'anno 2013;

per quest'ultimo settore si pone altresì il problema di evitare un eccessivo allungamento della durata dei procedimenti, che espone al rischio dell'estinzione degli stessi per decorrenza dei termini di prescrizione;

a giudizio dell'interrogante si dovrebbero adottare iniziative urgenti affinché si ponga rimedio alla gravità della situazione e perché si possa giungere, in tempi rapidi, ad un congruo adeguamento delle dotazioni organiche dell'ufficio giudiziario di Nocera inferiore, come già accaduto in precedenza per quello di Milano che presentava problematiche simili, in modo da consentire ai magistrati di amministrare la giustizia in modo razionale, tempestivo e dignitoso nell'interesse primario dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

quali urgenti iniziative voglia assumere, anche attivandosi entro i limiti di propria competenza presso il Consiglio superiore della magistratura, per risolvere la situazione.

(4-03201)

(19 dicembre 2014)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Come noto, per effetto delle disposizioni di riforma della geografia giudiziaria disposte in attuazione della delega concessa con la legge n.

148 del 2011, il territorio afferente alle soppresse sezioni di tribunale di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino del tribunale di Salerno è stato attribuito alla competenza del Tribunale di Nocera inferiore.

In corrispondenza delle modifiche alla competenza giurisdizionale degli uffici, in via preventiva e in riferimento alle modifiche delle piante organiche del personale di magistratura, si evidenzia che già con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 per il tribunale di Nocera inferiore è stato disposto l'aumento di un posto di giudice. L'incremento della pianta organica è stato stabilito, in via cautelativa, sulla base della variazione del relativo del bacino di utenza e su proiezioni relative al presunto possibile carico di lavoro dell'ufficio, così come strutturato all'esito dell'assegnazione dei nuovi territori, ritenendo preliminarmente sufficiente un'unità aggiuntiva.

In merito appare opportuno evidenziare che le determinazioni assunte con il richiamato decreto ministeriale sono state integralmente condivise, anche nell'entità numerica, dal Consiglio superiore della magistratura con il parere reso nella seduta del 18 aprile 2013.

Occorre rilevare che l'incremento di competenza territoriale dovuto al conferimento del territorio relativo alle soppresse sezioni di tribunale di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino è divenuto efficace senza il trasferimento di alcun carico di lavoro pregresso e, quindi, senza che siano stati attribuiti i preesistenti procedimenti relativi ai territori di competenza che sono rimasti, invece, incardinati presso il Tribunale di Salerno ove sono stati iscritti.

In considerazione del progressivo dispiegarsi degli effetti della riforma sia in riferimento al funzionamento dei nuovi presidi istituiti (tribunale e procura della Repubblica) e sia in riferimento agli uffici per i quali sono state introdotte consistenti modificazioni del relativo assetto territoriale, si è delineata l'esigenza di valutare l'efficacia delle determinazioni assunte in un periodo medio lungo.

L'impatto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato, pertanto, oggetto di continua osservazione da parte del dicastero anche in riferimento all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici. In questa prospettiva, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per cir-

condario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al Tribunale di Nocera inferiore sono stati assegnati due posti di giudice ed alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale un ulteriore posto di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, nella prospettiva di consentire alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge citato, e confermato nella legge di conversione, anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda, bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)

SANTANGELO, MORONESE, CRIMI, MANGILI, COTTI,
GIARRUSSO, PAGLINI, PUGLIA, MARTON, CAPPELLETTI, DONNO.

- Ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo. -
Premesso che:

nel periodo intercorrente tra il 4 ed il 7 ottobre 2016 si svolgerà nella valle del Belice un'esercitazione che coinvolgerà Vigili del fuoco e Protezione civile denominata ModEX (european model exercise);

l'esercitazione ModEX è volta a testare la capacità di intervento del meccanismo europeo di protezione civile a seguito di un'emergenza, in particolare eventi sismici, che si verifichi su territorio interno o esterno all'Unione europea;

tale esercitazione avrà il suo cuore pulsante nel sito di Poggioreale antica (ruderi di Poggioreale), nel territorio dell'ex provincia regionale di Trapani;

a tale esercitazione saranno presenti circa 500 persone, prevalentemente Vigili del fuoco, dei quali circa un terzo proveniente da altri Paesi, europei e non;

al fine di effettuare quest'esercitazione sarebbero stati snaturati alcuni luoghi, addirittura creando una piattaforma in cemento con pali di ferro e cunicoli e procedendo all'abbattimento di alcuni edifici;

considerato che:

il Consiglio comunale di Poggioreale nel 2010 ha adottato la "carta dei valori e della qualità per Poggioreale" per cui tutti i lavori all'interno dell'abitato dovranno necessariamente essere eseguiti nel rispetto delle linee guida redatte successivamente alla stesura della carta;

ad oggi a Poggioreale antica sono arrivati un primo finanziamento della Regione Siciliana, di quasi 770.000 euro, per la messa in sicurezza del centro dell'abitato in corso Umberto I e piazza Elimo ed un altro di 100.000 euro ottenuto nell'ambito del GAL Elimos per la riqualificazione di largo Cannoli;

la Regione ha giudicato ammissibile a finanziamento il progetto di recupero di palazzo Agosta, a presidio della Poggioreale antica, per un importo di 1.100.000 euro. Il palazzo, risalente al '600, ubicato in corso Umberto I, una volta ristrutturato sarà pronto per divenire un "contenitore culturale" ospitando un museo multimediale e in parte anche gli uffici del Dipartimento della protezione civile;

fino ad oggi il sito non è stato messo in totale sicurezza al fine di renderlo visitabile e, pertanto, è stato negato l'accesso ai turisti che, però,

stante il fascino del posto malgrado i divieti, lo hanno visitato ugualmente scavalcando il cancello e disconoscendo rischi e pericoli;

a parere degli interroganti c'è quasi sempre stata in Italia, ed in particolare in Sicilia, una visione miope riguardo alla valorizzazione dei beni culturali e ciò si riflette sul loro decadimento, tanto che, pur avendo il nostro Paese un immenso patrimonio, questo si sta lentamente distruggendo;

i cittadini non sono stati consultati al fine di verificare se volessero o meno che quest'esercitazione si svolgesse nel loro luogo della memoria e a parere degli interroganti ciò è particolarmente grave;

considerato inoltre che:

questo sito è molto importante dal punto di vista storico, culturale e turistico; abbandonato in seguito al terremoto del 1968, è rimasto immutato rendendolo particolarmente interessante dal punto di vista turistico e culturale. Non a caso "teatro" dell'esercitazione saranno i ruderi di Poggioreale, scelti perché si presentano come un sito reale e rappresentativo di scene *post* terremoto;

dal novembre 2013, grazie ad una convenzione tra l'amministrazione comunale di Poggioreale ed il Dipartimento regionale dei Vigili del fuoco, è stato allestito un "campo macerie" per l'addestramento dei nuclei cinofili dei Vigili del fuoco del Sud Italia, e come ribadito dal sindaco Paggiaroli: "Pian piano si consolidano la vocazione turistica di Poggioreale Antica e la realizzazione di un centro permanente per l'addestramento nel campo della Protezione Civile, il cui elemento comune è rappresentato dalla messa in sicurezza del sito", come si legge su "wordpress";

il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco CONAPO, in una nota del 16 settembre 2016, prot. n. 105/16, indirizzata, tra gli altri, al direttore regionale dei Vigili del fuoco ed al direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, precisa che al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stati affidati i compiti di preparazione degli scenari esercitativi, di conduzione dell'esercitazione e di assistenza ai *team* durante le operazioni SAR (*search and rescue*) ma che, di fatto, il personale non parteciperà all'esercitazione stessa;

si apprende anche che il sindacato non è stato informato efficacemente sulle fasi di preparazione degli scenari esercitativi e, più in generale, sulle attività propedeutiche all'esercitazione stessa, come, ad esempio, i criteri di scelta del personale impegnato nei lavori di realizzazione dei siti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali siano i moduli addestrativi previsti e a quanto ammonti il costo dell'esercitazione;

quali siano in motivi per cui il CONAPO non sia stato debitamente informato delle procedure e delle fasi di preparazione dell'esercitazione ModEX;

se non ritengano che detta esercitazione potrebbe essere svolta in un sito meno rilevante da un punto di vista storico e culturale, e quali siano le motivazioni inderogabili che hanno portato a tale scelta;

se non ritengano necessario verificare che l'esercitazione non metta a repentaglio i luoghi e il buon esito dei progetti ammessi a finanziamento per il recupero del patrimonio architettonico, come quello per il palazzo Agosta;

se sia previsto, successivamente all'esercitazione, il ripristino dello *status quo ante* e, in particolare, se saranno predisposti interventi nel breve periodo finalizzati al recupero dell'abitato antico di Poggioreale e se non intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché l'Assessorato regionale siciliano per i beni culturali si adoperi per mettere in sicurezza il sito rendendolo fruibile ai cittadini ed ai turisti.

(4-06610)

(8 novembre 2016)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione viene posta una serie articolata di quesiti sull'esercitazione internazionale di protezione civile denominata Modex, programmata e poi svolta dal 4 al 7 ottobre 2016 nell'abitato di Poggioreale distrutto e abbandonato a seguito del terremoto del Belice del gennaio 1968.

Prima di entrare nel merito, si osserva che proprio simulazioni come quella in questione rendono possibile sviluppare quelle capacità tecniche e quelle specializzazioni che, al verificarsi dei terremoti, consentono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre componenti della protezione civile di mettere in campo efficaci dispositivi di ricerca e al salvataggio di vite umane tra le macerie.

La scelta di tenere l'esercitazione a Poggioreale antica è stata ben meditata, trattandosi di un sito che ha mantenuto nei decenni una tale verosimiglianza a scenari di distruzione *post* sisma, da renderlo particolarmente idoneo alle attività di addestramento al soccorso in ambienti urbani. La scelta è stata poi supportata dal consenso generalizzato e dall'unità di intenti che

si sono creati intorno all'iniziativa sin dalla fase preparatoria. Difatti, l'evento è stato pianificato in concorso e con la piena adesione dell'amministrazione comunale e sotto la sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali per la Regione Siciliana.

Su richiesta della Soprintendenza, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, sia attraverso la rimozione di alcune parti di edifici pericolanti che rendevano rischioso l'accesso all'antico abitato, sia attraverso lo sradicamento dalle vie d'accesso della fitta vegetazione che le aveva totalmente sommerse causando anche ulteriori danni alle strutture degli edifici. Le operazioni di bonifica non hanno comportato l'abbattimento di alcun edificio e, nel loro insieme, sono servite a consentire alla popolazione di accedere nuovamente ai luoghi colpiti dal sisma del 1968.

Occorre ricordare, d'altro canto, che il 30 maggio 2016, su invito dell'amministrazione comunale, la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato ha visitato il sito. Nell'occasione, il sindaco di Poggioreale ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto realizzato in funzione dell'esercitazione internazionale e ha rappresentato come la piena attuazione dello stesso consentirebbe un significativo avvicinamento agli obiettivi delineati nella "Carta dei valori e della qualità per Poggioreale".

Quanto all'asserita assenza di consultazione della cittadinanza, si rappresenta che il 2 luglio 2016 il sindaco ha indetto un'assemblea pubblica, aperta a tutta la cittadinanza e in particolare ai rappresentanti dell'associazione Poggioreale antica, che nel tempo hanno curato, per quanto nelle loro possibilità, il mantenimento del patrimonio culturale. Erano presenti i rappresentanti della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sicilia e quelli della Protezione civile nazionale e regionale, al fine di illustrare l'esercitazione e le ripercussioni positive che l'evento avrebbe determinato sul sito.

A quel che risulta, nell'occasione, i cittadini presenti e i rappresentanti dell'associazione hanno approvato l'esercitazione apprezzandone l'assonanza con gli obiettivi della "Carta dei valori e della qualità per Poggioreale".

In merito alla consultazione delle organizzazioni sindacali, si riferisce che la Direzione regionale dei vigili del fuoco ha regolarmente provveduto all'adempimento, informando tutti i sindacati rappresentativi a livello regionale sulle modalità esecutive dell'esercitazione e sulla partecipazione del personale del Corpo nazionale.

In particolare, il Conapo regionale è stato sentito nel corso di 2 incontri tenutisi il 9 giugno e il 9 settembre. Al sindacato, inoltre, sono stati trasmessi i verbali degli incontri avuti dall'amministrazione con gli altri or-

ganismi omologhi. Tutte le organizzazioni consultate, ad eccezione del Conapo, hanno accolto favorevolmente il progetto, fornendo anche indicazioni e chiarimenti sul piano esecutivo.

Venendo alle modalità operative dell'esercitazione, si informa che esse sono state analizzate e definite con attenzione durante tutte le sue fasi propedeutiche, da ultimo nel corso della riunione che si è tenuta presso la Prefettura di Trapani il 30 settembre, alla presenza del sindaco di Poggioreale, dei responsabili della Protezione civile nazionale e regionale e dei rappresentanti regionali e provinciali dei vigili del fuoco.

Durante l'esercitazione, a cui hanno partecipato complessivamente circa 530 persone più 18 squadre cinofile, sono stati svolti 5 moduli addestrativi a cura di vari Paesi e precisamente: due moduli USAR di livello avanzato (ricerca e salvataggio in ambienti urbani), rispettivamente, a cura dell'Olanda e dell'Algeria; un modulo USAR di livello medio a cura del Belgio; un modulo TAS (topografia applicata al soccorso) a cura dell'Olanda; un ultimo modulo a cura delle squadre della Protezione civile europea.

Il *budget* a disposizione è stato di 75.000 euro, tutti a carico del bilancio dell'Unione europea.

L'iniziativa si è rivelata, sotto il profilo tecnico-organizzativo, un successo di rilievo per la Protezione civile nazionale e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha riscosso l'apprezzamento sia delle autorità locali che di quelle europee. Si ritiene, inoltre, che essa abbia procurato un notevole ritorno d'immagine all'Italia e al Comune di Poggioreale, il quale, tra l'altro ha potuto beneficiare del recupero della viabilità e della messa in sicurezza delle principali fragilità del sito di Poggioreale antica, diventato ora accessibile alla popolazione.

Riguardo al manufatto allestito appositamente per l'esercitazione nelle immediate vicinanze di Poggioreale antica, costituito da una piattaforma in calcestruzzo con sovrastante struttura in acciaio precaria smontabile, si rappresenta che lo stesso potrà essere facilmente rimosso se non sarà utilizzato come campo di addestramento per i nuclei cinofili. In tal senso, è intercorso un accordo con il Comune di Poggioreale e sono in corso di perfezionamento le relative autorizzazioni.

Infine, si informa che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha portato a conoscenza del competente assessore della Regione Siciliana la richiesta di disporre nel breve periodo più ampi interventi di recupero e messa in sicurezza di Poggioreale antica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(17 novembre 2016)

SPILABOTTE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 3 agosto 2015 ha decretato una ripartizione delle dotazioni organiche tra i distaccamenti permanenti dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, tra cui quello della provincia di Frosinone;

considerato che:

a tale scopo, vale la pena ricordare che, tra i distaccamenti della provincia di Frosinone, quello di Cassino è una struttura altamente strategica dal punto di vista del soccorso nel territorio provinciale, per numero di interventi, estensione del territorio e presenza sullo stesso di importanti siti industriali, universitari, religiosi, nonché di primarie reti autostradali e ferroviarie;

si ritiene che, nel piano di riordino approvato, il distaccamento, mantenendo la classificazione assegnata "SD3" (unità operative 34), anziché acquisire quella prevista "SD4" (unità operative 46), perderebbe personale operativo e conseguentemente mezzi importanti di soccorso (quali quelli di supporto come l'autogru, l'autobotte e l'autoscala) che, in caso di intervento, obbligatoriamente devono partire dalla centrale di Frosinone, distante 50 chilometri, con conseguente ritardo nei soccorsi a discapito della popolazione e degli stessi operatori;

ciò è ancora più importante in vista del maggiore afflusso di pellegrini che si avrà nel territorio per il prossimo giubileo straordinario e considerando anche il prossimo futuro sviluppo dell'area industriale automobilistica degli stabilimenti FCA (ex FIAT di Cassino),

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, in base alle ragioni esposte, per scongiurare il declassamento e la riduzione del personale in un sito così strategico come quello di Cassino.

(4-04488)

(10 settembre 2015)

RISPOSTA. - Si rappresenta che il Ministero ha predisposto, a legislazione vigente e con riduzione di spesa, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mira-

to ad ottimizzare le risorse esistenti e a razionalizzare il funzionamento delle strutture. Il progetto, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi (centrali e distaccate), riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale. L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.

Con decreto del Ministro 30 aprile 2015, n. 103, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono state rimodulate, anche sulla base delle intervenute variazioni legislative, le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al decreto 13 ottobre 2005, n. 217. Con successivo decreto del Ministro 31 luglio 2015 è stata effettuata la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo e la revisione complessiva dei distaccamenti, dei reparti e nuclei speciali e dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali. Infine, con decreto del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 3 agosto 2015 si è provveduto, ferma restando la dotazione organica complessiva dei comandi provinciali, alla ripartizione della dotazione organica del personale operativo non specialista, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra i distaccamenti permanenti dei medesimi comandi.

Si rappresenta, inoltre, che il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco non viene articolato nei territori in maniera rigida, in quanto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del capo del Corpo nazionale prevede che esso possa essere temporaneamente rimodulato dai comandanti provinciali, responsabili dell'organizzazione dei servizi di soccorso pubblico, in presenza di motivate esigenze territoriali.

Il comando dei vigili del fuoco di Frosinone è articolato in una sede centrale, 3 distaccamenti permanenti (Cassino, Fiuggi e Sora) e un distaccamento volontario (Alatri). Tali strutture assicurano complessivamente una media di 7.000 interventi all'anno, di cui 1.700 svolti dal distaccamento di Cassino.

Con il progetto di riordino, la sede di Cassino, come avvenuto contestualmente per altre sedi di analoga tipologia, è stata riclassificata in SD3 con una dotazione organica teorica di 34 unità (2 capi reparto, 8 capi squadra, 24 vigili) risultante dalla rimodulazione in diminuzione della presenza delle figure operative di capo squadra e di capo reparto e dall'assegnazione, tuttavia, di un maggior numero di vigili permanenti.

Un aumento dell'organico della sede potrà essere preso in considerazione quando il Ministro provvederà, con proprio decreto, a ripartire tra le strutture centrali e periferiche del Corpo le 400 unità portate in aumento alla

dotazione organica dei vigili del fuoco con l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(17 novembre 2016)

URAS, FLORIS. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da tempo è in corso un travagliato e spesso acceso dibattito sullo stato del sistema della giustizia in Italia, attraversato, in molte circostanze, da considerazioni di ordine politico-partitico, sacrificando così l'alto obiettivo, da più parti sollecitato, di una migliore organizzazione della giustizia, amministrativa, civile e penale, ai fini della più efficace tutela dei diritti del cittadino e delle comunità, a favore di un regolare sviluppo dell'intera società e del sistema economico del Paese;

tale sollecitazione proviene, ormai, da ampi strati della società italiana e assume particolare valenza nell'ambito dell'iniziativa economica, e proviene soprattutto da chi opera nel settore, a partire dalla magistratura e dagli appartenenti all'ordine forense;

i dati resi noti dal Ministero della giustizia risultano impressionanti e portano ad un giustificato pessimismo sulla possibilità dell'apparato giudiziario nel suo complesso di far fronte, con gli attuali mezzi normativi, economici ed operativi, alle attuali emergenze di funzionamento, ed in particolare al tempestivo svolgimento dei procedimenti pendenti quantificati (al 30 giugno scorso) in 5.257.693 in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in quello penale;

su questo il Ministro *pro tempore* Cancellieri ha avuto modo di definire l'arretrato presente come "un fenomeno imponente di dilatazione, in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, del lavoro giudiziario, provocato non solo da un aumento della litigiosità nel campo civile o della attività criminale in campo penale, ma anche dalle trasformazioni della società", che di fatto confermano una crescente domanda di giustizia da parte dei cittadini a tutela dei propri diritti;

i costi complessivi del "sistema giustizia" devono, certamente, essere resi sostenibili per lo Stato ma stando particolarmente attenti a non determinare nell'accesso al "servizio giustizia" una discriminazione di fatto per le categorie di cittadini economicamente e socialmente più deboli;

quanto evidenziato nella delibera dell'assemblea straordinaria del 7 febbraio 2014 degli iscritti all'ordine degli avvocati di Cagliari, e dalle successive assemblee degli avvocati appartenenti agli ordini della Sardegna, appare del tutto condivisibile, richiamando l'attenzione sui diritti costituzionalmente sanciti, a partire da quello di difesa per proseguire a tutti quelli direttamente indirettamente connessi alla possibilità di accesso alla giustizia messa a serio rischio da procedure ardite di semplificazione e da un incontrollato crescere dei costi a carico dei singoli cittadini;

tali argomenti risultano anche oggetto di valutazione critica da parte della stessa Associazione nazionale magistrati che in un documento di pari data osserva che la "celerità della risposta giudiziaria e la deflazione della relativa domanda non possono in alcun modo sacrificare la piena tutela dei diritti, se non a costo della perdita della finalità della giurisdizione stessa";

allo stato, appare che voglia proseguire ad oltranza l'azione di protesta adottata formalmente dagli avvocati cagliaritari, i cui contenuti proposti hanno certamente alto valore civile e sociale, ma determinano comunque conseguenze che tutti vorrebbero evitare sul funzionamento del sistema giustizia a Cagliari e in Sardegna;

la stessa azione pur non avendo per oggetto questioni solo locali, ma di valenza nazionale, è nata in una regione particolarmente colpita dalla crisi occupazionale, sociale ed economica che attraversa il Paese, tale da pretendere una giusta considerazione da parte del Ministro e del Ministero, anche per il tramite delle rappresentanze nazionali e regionali;

si è certi della sensibilità sull'argomento da parte delle autorità politico-istituzionali a cui compete, in particolare, l'intervento di profonda revisione "sistema giustizia",

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo abbia puntuale informazione sull'andamento dell'iniziativa di legittima protesta promossa dagli avvocati sardi e se intenda attivarsi con urgenza per organizzare una specifica interlocuzione finalizzata all'avvio dei necessari interventi dello Stato sul piano normativo, finanziario e operativo atti a garantire il diritto alla "giustizia", in tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni economiche e sociali;

se intenda intervenire per una preliminare revisione sostanziale del progetto normativo di riforma del processo civile (AC 2092) alla luce delle innumerevoli critiche già espresse dagli avvocati e da autorevoli personalità interne al sistema della giustizia e del diritto in Italia.

(4-01878)

(19 marzo 2014)

RISPOSTA. - La risoluzione delle croniche criticità della giustizia civile ha costituito obiettivo prioritario dell'azione del dicastero, sin dall'insediamento del Ministro. Nell'avviare un complessivo piano strategico di riforme, finalizzato ad assicurare adeguati livelli di efficienza del sistema ed un'idonea risposta alla domanda di giustizia, il metodo adottato ha inteso coinvolgere nei lavori l'avvocatura, nella consapevolezza del ruolo essenziale che essa svolge nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

Il proficuo confronto avviato ha investito tanto l'aspetto normativo quanto l'assetto organizzativo e, grazie all'impegno ed alla collaborazione dimostrata dall'avvocatura, sono state varate importanti innovazioni e superate inevitabili criticità operative, come avvenuto nella fase di avvio del nuovo processo civile telematico, al cui definitivo ed efficace consolidamento gli avvocati hanno decisamente contribuito. Il percorso riformatore ha, difatti, preso avvio dall'informatizzazione del processo civile, nella prospettiva dell'incremento di efficienza, congiunto a risparmi della spesa e all'ottimizzazione delle risorse.

In pochi anni, l'impatto dell'innovazione tecnologica sul processo civile ha progressivamente consolidato importanti risultati. Dopo l'introduzione del processo civile telematico (PCT) per le cause civili ordinarie iscritte avanti ai tribunali, l'obbligatorietà del PCT è stata estesa ai procedimenti esecutivi, fin dalla loro fase introduttiva, nonché, a partire dal 30 giugno 2015, ai processi celebrati avanti le Corti d'appello. Con l'introduzione generalizzata della facoltà di depositare l'atto introduttivo in via telematica, l'Italia può vantare oggi un processo civile di merito *paperless* in tutte le sue fasi.

Inoltre, dal 15 febbraio 2016, sono attive, anche presso la Corte di cassazione, le notificazioni e comunicazioni telematiche; contestualmente, è stata attivata sul portale dei servizi telematici la consultazione dei registri civili, oltre che penali, della Corte, nonché l'elenco delle comunicazioni e notificazioni effettuate in cancelleria a seguito della mancata consegna del messaggio di posta certificata. Si tratta del primo passo verso la completa informatizzazione anche del giudizio di legittimità.

Sempre con riguardo all'essenziale supporto dello strumento telematico, con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 ("decreto banche"), è stato introdotto il registro elettronico con le informazioni afferenti alle procedure esecutive e a quelle concorsuali, anche concordate, quali i fallimenti, l'amministrazione straordinaria, i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, e così via, denominato portale dei creditori. Sono in corso le attività prodromiche alla realizzazione di tale registro elettronico: si tratta di uno strumento fondamentale per favorire la creazione di un mercato per i crediti deteriorati (*non performing loans* - NPL), che finora ha scontato la scarsità di adeguate informazioni, consentendo ai soggetti interessati l'accesso ad un adeguato *set* informativo, che consentirà la stima del valore dei crediti e l'identificazione dei titolari, da cui poterli eventualmente acquistare.

In tale prospettiva, uno strumento fondamentale per i creditori sarà anche il cosiddetto portale unico delle vendite giudiziarie, già in fase avanzata di realizzazione: si tratta di un *marketplace* unico nazionale per la pubblicazione dei beni di tutte le procedure, concorsuali ed esecutive, in Italia ove risulti fissata la vendita: un luogo virtuale in cui i beni sono resi visibili e le vendite più accessibili. Il portale, che entrerà in funzione entro il 31 dicembre 2016, è uno strumento altamente innovativo, non tanto e non solo sotto il profilo tecnologico, quanto, piuttosto, per il mutamento di prospettiva che esso comporterà, superando il localismo delle singole procedure concorsuali per proporsi come strumento di trasparenza e di apertura al mercato.

Il *marketplace* e il portale dei creditori costituiscono due dei pilastri del sistema Com.Mon. (Competition Money). Tale sistema, come concepito dalla commissione ministeriale istituita il 4 agosto 2014, si fonda sulla necessità di sbloccare la parte qualificata dell'enorme massa creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di euro, che rallenta la ripresa economica di molte imprese. Con la messa in opera del sistema Com.Mon. si mira a fornire un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, che potrà fungere da volano al relativo mercato.

Oggi, quindi, si può constatare con chiarezza come il percorso di progressiva informatizzazione della giustizia civile non sia finalizzato al mero risparmio di spesa o al mero incremento di produttività del sistema, ma a fornire servizi innovativi, che rechino vantaggi tangibili alla generalità dei cittadini e agli operatori economici. Si tratta di un percorso che vede la partecipazione convinta di tutti gli operatori della giustizia: giudici, avvocati e personale di cancelleria.

Ad oltre due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali, e ad oltre un anno dalla facoltà di deposito non cartaceo degli atti introduttivi, i dati sui depositi telematici sono ancora in decisa crescita, segno tangibile della bontà delle scelte compiute.

Ciò è confermato dai dati sui depositi telematici: nel solo mese di luglio 2016 sono stati eseguiti 645.148 depositi telematici a valore legale da parte di avvocati e professionisti, con un incremento del 15 per cento rispetto al luglio 2015, quando era già in vigore l'obbligo di deposito telematico. Notevole anche la crescita dei depositi telematici di atti introduttivi, pari al 53 per cento rispetto allo scorso anno, ancora più significativa in quanto per questa categoria di atti non esiste, a tutt'oggi, l'obbligo, bensì la mera facoltà di invio telematico. Complessivamente, nell'ultimo anno sono stati depositati, da parte di avvocati e professionisti, 7,6 milioni di atti.

Estremamente positiva è stata anche la risposta dei magistrati. Nell'ultimo anno (statistica aggiornata ad agosto 2016) sono stati depositati oltre 4 milioni di provvedimenti nativi digitali (di cui 1.231.510 verbali, 417.723 decreti ingiuntivi, 273.273 sentenze), rispetto ai 2,8 milioni circa registrati nell'anno precedente. Qui il dato è ancor più significativo, perché solo una piccola parte di tali depositi (417.723, pari al 10 per cento del totale) si riferisce ai decreti ingiuntivi, che sono attualmente gli unici provvedimenti necessariamente nativi digitali.

Questi numeri dimostrano una volta di più come la magistratura abbia spontaneamente aderito al processo civile telematico, comprendendone e sfruttandone le potenzialità, anche a prescindere da un obbligo in tal senso. I tempi di emissione dei decreti ingiuntivi si sono ulteriormente ridotti, raggiungendo punte di decremento, rispetto al periodo anteriore all'obbligatorietà del telematico, pari al 54 per cento per il Tribunale di Roma. Ciò costituisce indice anche dell'evoluzione organizzativa degli uffici giudiziari, che hanno saputo incrementare la propria efficienza organizzativa, avvantaggiandosi in misura crescente delle possibilità offerte dalla tecnologia.

Tali risultati spingono a guardare con fiducia alle prossime evoluzioni in termini di progressiva estensione del PCT a tutti i settori processuali, con la certezza che l'informatica giudiziaria possa costituire valido strumento di velocizzazione dei procedimenti giudiziari nel loro complesso, oltre che di miglioramento oggettivo delle modalità lavorative, in specie per le cancellerie e per l'avvocatura.

La maggiore efficienza degli strumenti telematici rispetto a quelli tradizionali è immediatamente riscontrabile anche dai consistenti risparmi di spesa, conseguiti attraverso le comunicazioni telematiche. Basti pensare che, nell'ultimo anno, sono stati consegnate oltre 18 milioni di comunicazioni telematiche, con un risparmio stimato di circa 63 milioni di euro.

Sulla scia dell'obbligatorietà del PCT, è notevolmente cresciuto il numero di pagamenti telematici relativi a spese di giustizia. Nell'ultimo anno, sono stati eseguiti 126.138 pagamenti telematici, più del doppio rispetto all'anno precedente, quando ci si era fermati a 66.705. Nel solo mese di luglio 2016 i pagamenti sono stati 12.734, laddove nel luglio 2015 ne erano

stati eseguiti 9.675, con un incremento, quindi, superiore al 31 per cento. Questi dati inducono a guardare con particolare attenzione alla possibile ulteriore estensione dei pagamenti telematici, in vista di una digitalizzazione integrale del processo civile, dal primo atto del processo di cognizione fino all'acquisto all'asta dei beni nell'ambito del processo esecutivo.

Non va trascurata, poi, l'informatizzazione del settore minorile, sia civile che penale, attraverso la diffusione dell'applicativo "Sigma", completata in pochi mesi su tutto il territorio nazionale, grazie anche all'esperienza maturata nell'evoluzione dei sistemi civili e penali. Tale sistema consentirà, peraltro, il pieno funzionamento della banca dati sulle adozioni. Inoltre, presso alcuni uffici è già attivo il servizio "Sigma Web", che consente a tutti, cittadini e avvocati, di attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Tribunale per i minorenni, attraverso un semplice collegamento *internet* che consente l'accesso alla banca dati del *software* ministeriale.

Quanto allo sviluppo degli strumenti statistici, le potenzialità offerte dal *data warehouse* civile costituiscono ormai un patrimonio acquisito, al quale si attinge costantemente anche ai fini della cooperazione istituzionale con il Consiglio superiore della magistratura. Il livello conoscitivo del contenzioso raggiunto, riguardo al settore civile, ha consentito un'accurata diagnosi delle cause dell'arretrato e l'individuazione di possibili rimedi organizzativi.

Il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa e processuale è stato supportato anche per il 2016 con l'assegnazione di cospicue risorse, pari ad oltre 86 milioni di euro. Oltre a tali risorse, vanno considerate quelle provenienti dai fondi strutturali europei nell'ambito del PON Governance per importanti progetti di informatizzazione quali il processo penale telematico e la digitalizzazione del processo innanzi ai giudici di pace, che troveranno compimento entro il 2020. Pertanto, dovrà essere assicurata la corretta distribuzione e utilizzazione di tali risorse per il dispiegamento degli interventi programmati conseguenti alle riforme normative introdotte nel 2016 in tema di digitalizzazione integrale dell'amministrazione centrale, nonché di tutti quelli necessari allo sviluppo dell'informatizzazione avanzata degli uffici giudiziari.

Al percorso di informatizzazione avanzata del processo civile sono state affiancate plurime misure, di tipo normativo ed organizzativo, finalizzate a migliorare il livello di efficienza dei servizi e la qualità della risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. I risultati raggiunti nella giustizia civile in questi ultimi anni testimoniano l'efficacia degli strumenti messi in campo, a partire proprio dai programmi di riduzione dell'arretrato civile.

Nonostante i magistrati italiani registrino costantemente una produttività tra le più alte in Europa ed in costante incremento, sia in termini di

numeri assoluti, sia in termini di efficacia nello smaltimento dell'arretrato, al giugno 2013 erano circa 5 milioni e 200.000 le cause civili pendenti.

L'impegno riformatore, sempre nella linea di necessaria complementarietà tra interventi di carattere normativo e di innovazione organizzativa, ha investito i fondamentali assetti del processo civile, con l'obiettivo di ridurre i carichi di lavoro e l'arretrato, nel contempo favorendo un'opportuna azione di diffusione nell'intera rete degli uffici giudiziarie delle esperienze organizzative più virtuose.

Oggi si può ragionevolmente ritenere, con il conforto delle statistiche a consuntivo, particolarmente capillari e attendibili anche grazie alla ormai completa possibilità di utilizzo per i dati del settore civile del *data warehouse*, che le misure normative ed organizzative adottate abbiano consentito il raggiungimento di importanti risultati.

Alla data del 30 giugno 2016, il totale nazionale dei fascicoli pendenti, secondo l'analisi dei dati forniti dagli uffici, raccolti ed elaborati dalla Direzione generale di statistica nell'ambito di un monitoraggio periodico pubblicato sul sito istituzionale, risulta, al netto dell'attività del giudice tutelare, pari a 3.886.285 procedimenti, confermando il *trend* decrescente degli anni precedenti.

Positivo corollario della riduzione delle iscrizioni e delle pendenze è il contenimento dei tempi di durata delle cause civili. Per la prima volta, nell'agosto 2016, i tempi medi di definizione in primo grado sono scesi a 992 giorni, sotto il tetto dei 1.000. In particolare, i tempi medi di definizione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese sono passati da 1.155 giorni del 2012 agli 870 giorni del 2015.

La significativa diminuzione della tempistica di trattazione dei procedimenti civili è dato particolarmente significativo dal momento che rappresenta elemento qualitativo della risposta di giustizia per il cittadino, nonché indicatore chiave di valutazione per gli organismi internazionali. L'inversione di tendenza registrata è stata, infatti, recepita ed evidenziata positivamente anche dalla Banca mondiale nel suo ultimo rapporto annuale "Doing Business" 2016, nel quale l'Italia ha guadagnato, anche grazie al miglioramento dei tempi di trattazione del contenzioso commerciale, 36 posizioni nel *ranking* mondiale (dalla 147a posizione alla 111a).

Anche per quanto riguarda l'arretrato civile, nel suo complesso, si registra una significativa riduzione, con un carico nazionale che, partendo dai quasi 6 milioni di procedimenti a fine 2009, nel 2014 è sceso a 4,9 milioni. I positivi risultati raggiunti anche in termini di riduzione dell'arretrato testimoniano l'efficacia dei numerosi interventi posti in essere, sia di carattere normativo sotto il profilo della deflazione delle cause in entrata, sia organizzativo, allo scopo di velocizzare i tempi di definizione.

L'efficienza della giustizia civile è un fattore decisivo per la ripresa economica del Paese, oltre che fondamentale terreno di contatto quotidiano per rinnovare nei cittadini la fiducia nelle istituzioni e la cultura della legalità. In tale prospettiva devono essere inquadrati gli interventi normativi, con i quali sono state introdotte forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all'istituto della negoziazione assistita, complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituti per i quali sono stati previsti anche meccanismi di incentivazione fiscale.

Proprio al fine di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo in materia e di elaborare un'ipotesi di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato e di trovare strumenti per incentivare e costruire un sistema di maggiori convenienze all'utilizzo delle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie, il Ministro ha voluto l'istituzione di una commissione di studio ministeriale per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, presieduta dall'avvocato Guido Alpa, di cui a breve sono attesi gli esiti.

Analogamente è da dirsi per la complessa ed organica revisione della disciplina dell'insolvenza, secondo linee progettuali definite attraverso il lavoro della commissione Rordorf e già trasfuse in uno schema di disegno di legge delega, nell'ovvia evidenza dei riflessi negativi che può produrre una gestione non adeguata della crisi di impresa, sia in termini strettamente economici, che di immagine del Paese rispetto ai *competitor* stranieri. In proposito, si può ragionevolmente ritenere che il *deficit* competitivo del Paese possa essere colmato, contestualmente creando le condizioni per una duratura crescita economica, anche per il tramite di un ripensamento complessivo del sistema processuale fallimentare.

Il quadro delle riforme *in itinere* mira, infine, alla complessiva revisione delle regole processuali. Il disegno di riforma del processo civile in discussione in Parlamento intende, difatti, migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, conferendo maggiore organicità alle competenze del tribunale delle imprese, consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e comprensibile; assicurare la speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione.

I dati statistici dei primi 2 anni di vita dei tribunali delle imprese sono estremamente positivi, con oltre il 90 per cento degli affari pervenuti nell'anno 2013 giunti a definizione ed oltre il 73 per cento degli affari pervenuti nell'anno 2014 definiti entro l'anno, con una media complessiva totale dalla nascita delle sezioni specializzate pari all'80 per cento di definizioni

entro un anno, con sentenze di primo grado confermate 4 volte su 5 in sede di impugnazione.

La positiva esperienza della concentrazione in pochissimi tribunali di questo tipo di contenzioso assume un valore importante per la reputazione anche internazionale del Paese, in quanto rappresenta la risposta, in termini di rapidità e prevedibilità della giurisprudenza, alle critiche che venivano dall'estero.

Sul piano delle misure dirette ad ottimizzare l'organizzazione dei servizi si colloca, invece, la costituzione dell'ufficio per il processo, introdotto con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che consente al giudice di avvalersi di una struttura di *staff* per la gestione delle controversie. Attraverso l'ufficio per il processo si vuole, infatti, favorire l'integrazione di diverse figure professionali, allo scopo di migliorare non soltanto la produttività della giustizia civile nel suo complesso, ma anche la qualità del lavoro giudiziario attraverso un più razionale impiego delle risorse disponibili e di quelle reperite con specifici meccanismi di incentivazione.

Accanto all'azione riformatrice realizzata sul piano normativo, sono stati adottati specifici interventi di orientamento e sostegno agli uffici giudiziari, al fine di un coerente sviluppo di attività uniformi nella gestione dei flussi.

Con il progetto "Piano Strasburgo 2", elaborato nel corso del 2015 dal Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria sulla scorta dei risultati del censimento speciale dell'arretrato civile iniziato nell'anno 2014, positivamente valutato anche dal Consiglio superiore della magistratura, sono stati messi a disposizione di tutti gli uffici giudiziari strumenti utili per abbattere l'arretrato, proponendo di adottare nell'impostazione del lavoro, quale criterio di calendarizzazione delle cause da decidere, quello dell'assoluta priorità per i procedimenti di più risalente iscrizione.

Proprio per incrementare al massimo la comunicazione permanente tra Ministero e uffici giudiziari, nella prospettiva di accrescere i processi di responsabilizzazione di tutti gli attori del mondo della giustizia verso la massimizzazione del livello di servizio ai cittadini e creare un proficuo confronto, gli esiti del monitoraggio inerente alla giustizia civile e penale, curato dal Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria sulla scorta dei dati forniti dagli uffici, viene pubblicato, con aggiornamenti trimestrali, sul sito istituzionale del Ministero.

I risultati raggiunti si sono senz'altro giovati della complessiva razionalizzazione del sistema, consentendo un più proficuo investimento delle risorse, umane e materiali, dell'amministrazione della giustizia, come dimostrato dai dati statistici pubblicati e dagli osservatori internazionali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(16 novembre 2016)
